

# LA TUTELA DEI DIRITTI E I VINCOLI FINANZIARI

*Quaderno di giurisprudenza costituzionale*

*A cura di:* Maria Fierro, Riccardo Nevola, Danilo Diaco

*Hanno collaborato:* Manlio Fulgenzi, Ida Norelli

maggio 2013

## **INDICE**

*INTRODUZIONE*

*PREVIDENZA*

*SERVIZIO SANITARIO*

*ASSISTENZA*

*ACCESSO DEGLI STRANIERI ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE*

*IMPIEGO PUBBLICO*

*ISTRUZIONE*

*OCCUPAZIONE*

*IMPOSTE E TASSE*

## **INTRODUZIONE**

Il presente quaderno intitolato “La tutela dei diritti e i vincoli finanziari” offre un’ampia selezione di passaggi delle decisioni nelle quali la Corte costituzionale ha collegato, in vario modo, i due termini della questione.

Il tema, in tempi di crisi economica e di limitatezza delle risorse, è divenuto centrale. Il mero riconoscimento di diritti che non tenga conto delle concrete possibilità di realizzazione degli stessi, può essere enunciazione vana o, peggio, retorica. D’altra parte, è proprio nei tempi di crisi che la necessità di ribadire e rafforzare i diritti si fa più stringente.

Dunque, il necessario bilanciamento dei valori in campo, se da un lato si sottomette alle ragioni dell’economia, dall’altro necessariamente coinvolge il principio di solidarietà coordinato col principio di razionalità - equità.

Quanto il tema sia attuale è testimoniato dall’attenzione che ad esso è stato riservato in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2013 della Corte di Strasburgo. Il Presidente della Corte, Dean Spielmann ha sottolineato che oggi tutti i paesi aderenti alla convenzione si stanno confrontando con la crisi e che le Corti nazionali sono in prima linea. Ha affermato il Presidente: L’impatto della crisi sui diritti sociali ed economici è evidente di per sé, e ragguardevole è l’impatto anche sui diritti umani. Nel difficile periodo che le nostre società stanno affrontando, assistiamo all’emergenza dell’intolleranza e del rigetto degli altri. C’è una tendenza a credere che i diritti umani possano essere talvolta lasciati da un lato, con alcuni che pensano che essi siano un lusso che non ci si può permettere in tempi di crisi. Va invece detto, e sottolineo con forza, che i più toccati dalla crisi sono le persone più esposte ed indifese, come per esempio i detenuti (ed in tempi di crisi molte persone trovano difficile sostenere grossi investimenti nell’ammodernamento delle carceri), gli immigrati, che non sono ricevuti con molto entusiasmo, i pensionati, che vedono le loro pensioni ridursi progressivamente: vale a dire, proprio il genere di persone che la Corte EDU tende a proteggere in molti dei suoi casi.

E anche la Corte italiana, con riferimento al riconoscimento o all’ampliamento di prestazioni economiche a favore degli stranieri mai, o quasi, introduce il tema delle compatibilità finanziarie, pur in un contesto generale di grave recessione economica. Segno, questo, di una particolare sensibilità verso una categoria ritenuta bisognosa di speciale protezione.

In termini generali, può dirsi che fino agli anni ottanta, nella giurisprudenza della Corte il tema delle compatibilità economiche non appare centrale. In coerenza con il contesto storico e politico, frequentemente la Corte, in quegli anni, ha ampliato la platea dei destinatari di benefici e provvidenze economiche attraverso il principio di eguaglianza e l’utilizzo di un *tertium comparationis*.

Questa tendenza si inverte negli anni novanta, quando la nuova fase storica e il cambiato contesto internazionale, da un lato, e i correlati mutamenti nell’economia e nella finanza, impongono una diversa considerazione dei vincoli finanziari. Ed ecco, che anche nella giurisprudenza costituzionale emerge la massima secondo cui “l’operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole evocata come *tertium comparationis*, ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l’ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole rispetto a quella indicata a comparazione” (sentenze nn. 62 del 1994, 421 e 219 del 1995). Chiarificatrice appare la sentenza n. 421 citata, secondo cui “La seconda alternativa, orientata a un possibile livellamento “al basso” delle categorie messe a confronto, è stata finora presa in considerazione in un numero limitato di

casi. Ma l'evoluzione della coscienza sociale, sempre più ostile alle pressioni corporative sui pubblici poteri, e la grave crisi della finanza pubblica, che rende sempre meno sopportabili i costi di sentenze generalizzatrici di trattamenti di favore, impongono – quando sia dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. – un controllo più diffuso e penetrante della legittimità costituzionale della norma di privilegio indicata come termine di raffronto per ottenere una sentenza additiva che allarghi il campo di applicazione della norma, essa stessa fatta oggetto di impugnazione, oppure una sentenza caducatrice di una diversa disposizione escludente dal trattamento più favorevole un'altra categoria”.

Nei tempi più recenti, la necessità di riconsiderare lo Stato sociale alla luce dei vincoli imposti dalla partecipazione all'Unione europea fa sì che anche la Corte sia chiamata a prestare un'attenzione speciale ai diritti sociali, alla ricerca di punti di equilibrio.

Nell'ambito dei giudizi di costituzionalità in via principale, sempre più frequentemente la Corte deve misurarsi con i temi del contenimento della spesa pubblica e della rigorosa osservanza dell'obbligo di copertura delle spese. Si tratta solitamente di questioni in cui è prevalente il profilo competenziale, pur avendo ripercussioni evidenti sull'occupazione, sulla sanità pubblica, sulle prestazioni sociali, e dunque sulla realizzazione in concreto dei diritti individuali.

Il presente lavoro non prende in considerazione tali decisioni, ma si concentra su quelle che contengono enunciati direttamente riferibili alla tutela dei diritti individuali e alle compatibilità finanziarie. Gli estratti dalle decisioni sono organizzati per materia. Le materie cui gli enunciati si riferiscono, attongono alla previdenza, al sistema sanitario, all'assistenza, all'accesso degli stranieri alle prestazioni assistenziali, al trattamento retributivo dei lavoratori pubblici, all'istruzione, all'occupazione, alle imposte.

## **PREVIDENZA**

### **Sent. n. 128/1973 (red. Trimarchi)**

“..il legislatore viene a dare esecuzione alla volontà di riforma o di revisione sul piano qualitativo e quantitativo, del sistema previdenziale, con evidente gradualità. Questa si coglie nel passaggio dal criterio contributivo a quello retributivo (...). La gradualità si presenta come modo di essere necessario e internamente coerente del fenomeno visto nel suo pratico atteggiarsi, e appare come caratteristica del pari necessaria e comunque compatibile del fenomeno stesso nella sua rilevanza costituzionale. È del tutto evidente come la modifica del sistema pensionistico non avrebbe potuto essere compiuta né uno *actu* né in un solo momento (...). Con ciò, non si vuole affermare che le norme in atto vigenti in materia garantiscono appieno il conseguimento degli scopi voluti dall'art. 38, comma secondo; che anzi la Corte esprime l'auspicio che l'attuale sistema, con il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e la più equilibrata destinazione degli stessi, venga ulteriormente potenziato per la realizzazione di una più ampia ed effettiva sicurezza sociale”.

**(non fondatezza)**

### **Sent. n. 12/1986 (red. La Pergola e Greco)**

“Scopo della disciplina in esame è quello di salvaguardare, di fronte al crescente costo della vita, la capacità di acquisto dell'erogazione previdenziale. L'organo legislativo lo ha perseguito secondo criteri di gradualità e compatibilità con le risorse disponibili, senza per questo offendere la norma di raffronto”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 173/1986 (red. Greco)**

“..Il legislatore ha considerato la massa contributiva del reddito fruito ed accumulato durante la vita lavorativa, assoggettato a contribuzione, e la massa retributiva, le effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni e le esigenze del graduale sviluppo del sistema previdenziale anche nell’interesse delle categorie meno ricche e meno fortunate e pur bisognevoli di tutela adeguata ed, infine, le coperture del bilancio statale sul quale ha fatto ricadere l’onere di integrare e ripianare il *deficit* degli enti previdenziali. Sicché può ritenersi che il legislatore, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare in concreto l’ammontare delle prestazioni e la variazione delle stesse sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilità finanziarie”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 374/1988 (red. Greco)**

“Il legislatore ha agito con gradualità. Trovano, quindi, applicazione i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui, in materia di revisione o di riforma del sistema previdenziale, attesi anche i conseguenti oneri finanziari, la gradualità si presenta, proprio per le difficoltà finanziarie da superare, come un modo di essere necessario ed interamente coerente del fenomeno visto nel suo pratico atteggiarsi e appare come caratteristica, del pari necessaria e, comunque, compatibile del fenomeno stesso nella sua rilevanza costituzionale. È riservato al legislatore ordinario il compito di determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle effettive disponibilità finanziarie, l’ammontare delle prestazioni o le modifiche della loro misura allo scopo di rendere sempre più attuale e costante il rapporto tra quei termini che subiscono variazioni nonché la scelta dei tempi e dei modi, la completa parificazione dei trattamenti e delle discipline delle situazioni meritevoli di tutela che, fino a quel momento, erano state trattate in modo differente. E tanto più non sussiste la violazione degli invocati precetti costituzionali se la diversa disciplina, per il tempo precedente alla parificazione, aveva anche essa una ragionevole giustificazione. Il che è nella specie”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 822/1988 (red. Greco)**

“..Sono di ordine secondario le altre ragioni, quali il conseguimento di un gettito fiscale per coprire gli oneri dei trattamenti dovuti anche alle categorie con contribuzione bassa o nulla, secondo il principio solidaristico, nonché l’avvenuta elevazione del tetto pensionabile, l’adeguamento periodico delle pensioni e l’aumento dei trattamenti minimi, in una con le necessità di contenimento della spesa previdenziale: ragioni non idonee a giustificare la decurtazione della pensione in danno di quei lavoratori che hanno versato contributi a loro carico, per l’intero o in parte, nella legittima aspettativa di conseguire un trattamento pensionistico adeguato. Valgono per costoro il principio della garanzia della sicurezza sociale, che è anch’esso di ordine costituzionale (art. 38), oltre che le innegabili ragioni di giustizia sociale e di equità per cui non possono effettuarsi riforme o conseguire risultati a danno di categorie di lavoratori in genere ed in specie di quelli che sono prossimi alla pensione o sono già in pensione. Pertanto, la questione è fondata nei suddetti sensi, rimanendo assorbito il profilo della violazione dell’art. 36 Cost.”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Ord. n. 401/1990 (red. Greco)**

“..Va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia, della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali”.

**(manifesta infondatezza)**

**Sent. n. 119/1991 (red. Baldassarre)**

“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sent. nn. 213 del 1972, 83 del 1979, 26 del 1980, 302 del 1983, 348 del 1985, 173 del 1986, 531 del 1988, 96 del 1991), dagli articoli appena menzionati discende il principio che, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce un prolungamento a fini previdenziali, dev'esser proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa. Tuttavia, secondo la medesima giurisprudenza, i ricordati principi di proporzionalità e di adeguatezza, i quali vanno costantemente assicurati in tutto il periodo di quiescenza, non comportano che sia garantita in ogni caso l'integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione, ma, pur presupponendo che quest'ultimo costituisca l'obiettivo ottimale, esigono piuttosto una commisurazione del trattamento di quiescenza al reddito percepito in costanza del rapporto di lavoro secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nell'attuazione graduale di quei principi, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa”... “in considerazione di tali elementi, che non possono ritenersi modificati o superati dalla mera estensione della medesima indennità a magistrati non appartenenti all'ordine giudiziario e agli avvocati e procuratori dello Stato (art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425), e in considerazione del potere del legislatore di graduare e di modulare i fini perseguiti anche in rapporto a valutazioni di ordine finanziario, l'esclusione della pensionabilità dell'indennità in questione, operata dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non costituisce un uso arbitrario e irragionevole della discrezionalità legislativa in ordine all'attuazione dei valori incorporati negli artt. 36 e 38 della Costituzione”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 226/1993 (red. Granata)**

“..D'altra parte però la Corte (sent. n. 173 del 1986) ha affermato che “la proporzionalità e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta”. E successivamente, nella sentenza n. 501 del 1988, ha ribadito che dal canone dell'art. 36 Cost. “consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo”. Ma questa garanzia di adeguatezza della pensione non si traduce necessariamente in un rigido meccanismo di perequazione; la stessa sentenza n. 173/86, appena citata, ha infatti puntualizzato che l'attuazione di tale garanzia “non comporta .. la necessaria ed integrale coincidenza tra la pensione e l'ultima retribuzione, né un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta, specie per effetto della svalutazione monetaria, ma sussiste una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per l'attuazione graduale dei detti precetti”. Anche la sentenza n. 20 del 1991 ha affermato che “rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita nonché delle modalità di perequazione degli stessi”. Ha poi precisato la Corte (sent. 119 del 1992) che i principi di adeguatezza e proporzionalità della pensione (ex art. 36 Cost.) – pur non comportando “che sia garantita in ogni caso l'integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione” – richiedono però una “commisurazione del trattamento di quiescenza al reddito percepito in costanza di rapporto di lavoro”; commisurazione questa che può essere variamente attuata “secondo determinazioni discrezionali del legislatore” e la non vincolatezza del *quomodo* di tale commisurazione è in fondo conseguenza del bilanciamento complessivo dei valori in gioco che deve operare il legislatore tenendo conto anche della “concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie”... “Va quindi ribadito che la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie (non senza tener

conto che – secondo la giurisprudenza della Corte: sentenza n. 173 del 1986; sentenza n. 30 del 1976 – nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale, con il limite, però, della ragionevolezza, soprattutto se si tiene conto che alla solidarietà tra lavoratori e pensionati si affianca sempre e comunque una solidarietà più ampia dell'intera collettività); bilanciamento questo che peraltro ha l'ineludibile vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza (evitando che si determini un non sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni"... "Peraltro, il divario allo stato esistente, da un lato, può assumersi come indice rivelatore della opportunità di perseguire un più avanzato livello di raccordo il cui raggiungimento rientra nella discrezionalità del legislatore nel più ampio contesto della generale politica economica e nei limiti delle risorse disponibili; dall'altro può e deve richiamare l'attenzione del legislatore sulla necessità di sorvegliare l'andamento del fenomeno al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte".

**(inammissibilità)**

**Sent. n. 227/1993 (red. Mengoni)**

"..La norma non merita censure di irrazionalità. Anzitutto, trattandosi di un "beneficio", la sua misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilità finanziarie. In secondo luogo, la deroga alla legge n. 152 del 1968, di cui si duole il ricorrente, evita una ingiustificata disparità di trattamento dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle aziende private, per i quali la disciplina generale dell'indennità di buonuscita (art. 14 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) o, rispettivamente, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.) non prevede la computabilità del beneficio in discorso".

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 477/1993 (red. Guizzi)**

"..Sul raccordo fra pensioni e retribuzioni il legislatore è già intervenuto in via generale, e a fini perequativi, nell'esercizio della sua discrezionalità e secondo meccanismi che legittimamente tengono conto delle esigenze fondamentali di politica economica e dei limiti delle risorse disponibili (come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, da ultimo, nella sent. n. 226 del 1993)".

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 240/1994 (red. Mengoni)**

"..l'art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca "in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante" (cfr. sentenza n. 822 del 1988). L'attuazione del precetto costituzionale richiede un bilanciamento, modificabile nel tempo a seconda delle circostanze, tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e "i principi connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n. 119 del 1991). Ma quando l'intervento legislativo incide sul trattamento di soggetti i quali, sebbene titolari di due o più pensioni, hanno un reddito complessivo inferiore al limite fissato dal d.l. n. 463 del 1983, così che per essi la modifica legislativa comporta una compressione delle esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale, il principio di solidarietà (sotteso all'art. 38 Cost.) coordinato col principio di razionalità – equità (art. 3 Cost.), impone una disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale al trattamento meno favorevole"... "La limitazione della cristallizzazione alla pensione principale, individuata dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 463 del 1983, risponde a un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, tenuto conto dell'urgenza dell'interesse pubblico alla riduzione della spesa pensionistica".

**(illegittimità costituzionale + inammissibilità)**

**Sent. n. 288/1994 (red. Mengoni)**

“..Il trattamento complessivo viene in considerazione ai fini della valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze connesse alla tutela previdenziale dei lavoratori e le esigenze di salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili. Tenuto conto dell’entità del trattamento speciale di disoccupazione accordato ai lavoratori di cui è causa, il legislatore potrebbe disporre [...] che esso non sia cumulabile col trattamento ordinario, bensì sostitutivo”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 78/1995 (red. Mengoni)**

“..Nemmeno si può ravvisare un contrasto con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione. Il precetto che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si riferisce principalmente all’organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre l’intervento solidaristico della collettività generale va limitato a casi giustificati da particolari condizioni equamente selezionate, e comunque contenuto nei limiti delle disponibilità del bilancio dello Stato”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 88/1995 (red. Granata)**

“..La già evidenziata scelta di gradualità operata dal legislatore nella sua discrezionalità per regolamentare il passaggio dal precedente al nuovo regime rende ragione di tale differenziazione. La non irragionevolezza di tale scelta risulta poi confermata dalla necessità di mantenere l’equilibrio finanziario dell’ente che in via principale è preposto ad erogare le prestazioni previdenziali agli assicurati e parimenti ad approntare a tale scopo l’idonea provvista di mezzi mediante la percezione di contributi, mentre solo in via eccezionale può essere lo Stato chiamato ad interventi integrativi. È quindi giustificato che il legislatore, secondo la scelta risultante dalla disposizione interpretata integrata dalla disposizione di interpretazione autentica, si sia preoccupato che non venisse improvvisamente meno la solidarietà all’interno della categoria degli iscritti come si sarebbe potuto verificare se si fosse accordato a tutti i veterinari dipendenti (o convenzionati) la facoltà di rinunciare all’iscrizione. La solidarietà esterna della collettività solo eccezionalmente e sussidiariamente può integrare quella categoriale in ragione del tendenziale autofinanziamento dei sistemi previdenziali settoriali”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 99/1995 (red. Guizzi)**

“..Se l’adeguatezza e la proporzionalità richieste dall’art. 36 della Costituzione devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in rapporto al mutato potere d’acquisto della moneta, va pure tenuto conto che esiste il limite delle risorse disponibili, e che in sede di manovra finanziaria di fine anno spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l’equilibrio del bilancio dello Stato e a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria. Spetta al legislatore, nell’equilibrato esercizio della sua discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica (sentenze nn. 477 e 226 del 1993), bilanciare tutti i fattori costituzionalmente rilevanti: nel caso in esame, il processo di perequazione delineato dal decreto-legge n. 409 del 1990, convertito nella legge n. 59 del 1991, non viene infatti vanificato [...] ma soltanto differito per un periodo ragionevolmente contenuto; rinvio che, certo, non è dettato da motivi arbitrari, trovando fondamento nella più complessa manovra correttiva degli andamenti della finanza pubblica”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 218/1995 (red. Granata)**

“..Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire eventuali rapporti di non cumulabilità ovvero di incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali o assistenziali. È possibile quindi che in un bilanciamento complessivo degli interessi e dei valori in gioco che vede fronteggiarsi le esigenze della solidarietà e della liberazione dal bisogno [...] con i limiti conseguenti alla necessità di preservare l’equilibrio della finanza pubblica [...] il legislatore [...] valuti come sufficiente l’attribuzione di un unico trattamento previdenziale al fine di garantire al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della sua famiglia”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 288/1995 (red. Mengoni)**

“..Al legislatore è lasciata un’ampia discrezionalità per la determinazione dell’ammontare della pensione, il dovere di riconoscenza e di solidarietà verso i soggetti considerati dal d.P.R. n. 915 del 1978 dovendo essere contemperato con i limiti delle disponibilità di bilancio e con i criteri di allocazione della spesa pubblica (cfr. sentenza n. 405 del 1993). La necessità di tale bilanciamento giustifica l’accostamento, nella misura in cui si riscontrino pari esigenze, della disciplina delle pensioni di guerra a quella delle pensioni ordinarie (cfr. sentenza n. 97 del 1980), e in particolare l’applicazione anche alle prime della regola che vieta il cumulo dei meccanismi di indicizzazione nel caso di titolarità di altre pensioni o di retribuzioni collegate alle variazioni del costo della vita”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 310/1995 (red. Granata)**

“..Rientra nella discrezionalità del legislatore la correzione di tale effetto, atteso che in un sistema di previdenza integrativa (quale quella gestita dall’Enasarco), che garantisce comunque il trattamento minimo di pensione, non sussiste una necessità costituzionale che il criterio di calcolo delle pensioni di vecchiaia sia apprezzabilmente differenziato in ragione dell’importo, più o meno elevato, delle stesse [...]. La scelta in ordine al grado di incidenza da attribuire al meccanismo di “riduzione” ex art. 25 della legge n. 12 del 1973 [...] si coniuga, nel contesto di una più complessa valutazione dell’equilibrio finanziario dell’ente previdenziale gestore dell’assicurazione in questione, con l’altra scelta concernente la determinazione delle stesse aliquote contributive e dei massimali progressivamente incrementati nel tempo atteso che, in un complessivo bilanciamento dei molteplici dati di riferimento, viene in rilievo anche il progressivo svilimento della funzione riequilibratrice originariamente sottesa all’art. 25 censurato e la conseguente più ampia operatività della riduzione in esame, che ha influito come fattore di contenimento e di contrappeso rispetto alle esigenze di maggiore provvista”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 364/1995 (red. Mengoni)**

“..Non è violato nemmeno l’art. 37, primo comma, Cost. Il legislatore è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell’equilibrio finanziario dell’ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualità professionale della lavoratrice”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 390/1995 (red. Ruperto)**

“..Giova notare che il legislatore ha introdotto la nuova disciplina nel quadro d’una più generale riforma della previdenza dei liberi professionisti, che ha segnato nel tempo il passaggio dalla fase della mutualità a quella della solidarietà, contrassegnata da un diverso utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della gestione a ripartizione. Il che ha fra l’altro comportato la necessità di elevare il numero degli anni di effettiva iscrizione alla Cassa e di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia. [...] Ma è innegabile che il più severo regime dei requisiti di concedibilità della pensione trovi razionale giustificazione nell’inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ed



ovviare così all'insorgenza di notevoli difficoltà finanziarie [...], che avrebbero potuto riflettersi sulla capacità stessa di effettuare in futuro le prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto. D'altronde, la stessa struttura di tipo solidaristico di sistemi pensionistici, come appunto quelli dei liberi professionisti [...], comporta una non necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 409/1995 (red. Vari)**

“Riaffermato il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della pensione, da garantirsi non solo con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, [...] può dirsi che spetta al legislatore ragionevolmente soddisfare nel tempo detta esigenza, escludendo, peraltro, che questo comporti, inderogabilmente, un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attività di servizio [...]. Il verificarsi di un irrazionale discostamento fra i due dati di riferimento può costituire uno degli indici sintomatici della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione, in modo da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa (sentenza n. 226 del 1993 già citata). Peraltro, la situazione per il momento esistente [...] non è tale da concretare violazione degli invocati parametri costituzionali e il problema può soltanto porsi per l'avvenire nel caso di variazioni significative della proporzionalità, nel più ampio contesto della generale politica economica e avuto riguardo soprattutto alle risorse disponibili, come elemento di prudente attenzione affidata alla discrezionalità del legislatore”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 421/1995 (red. Mengoni)**

“..L'ordinanza n. 225 applica un criterio da tempo enunciato, secondo cui “l'operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole evocata come *tertium comparationis*, ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole rispetto a quella indicata a comparazione” (sentenze nn. 219 del 1995, 62 del 1994; ordinanze nn. 136 del 1982, 95 del 1980, 230 del 1975, 100 del 1970). La seconda alternativa, orientata a un possibile livellamento “al basso” delle categorie messe a confronto, è stata finora presa in considerazione in un numero limitato di casi. Ma l'evoluzione della coscienza sociale, sempre più ostile alle pressioni corporative sui pubblici poteri, e la grave crisi della finanza pubblica, che rende sempre meno sopportabili i costi di sentenze generalizzatrici di trattamenti di favore, impongono – quando sia dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. – un controllo più diffuso e penetrante della legittimità costituzionale della norma di privilegio indicata come termine di raffronto per ottenere una sentenza additiva che allarghi il campo di applicazione della norma, essa stessa fatta oggetto di impugnazione, oppure una sentenza caducatrice di una diversa disposizione escludente dal trattamento più favorevole un'altra categoria”.

**(illegittimità costituzionale + non fondatezza)**

**Sent. n. 509/1995 (red. Granata)**

“..Ciò che, nella fattispecie all'esame del giudice rimettente, preclude che il lavoratore italiano all'estero possa accedere al sistema previdenziale italiano è non già il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, bensì l'inesistenza di un rapporto di lavoro assoggettato o assoggettabile a contribuzione in Italia. In ciò sta il carattere territoriale ed il fondamento di tipo assicurativo del sistema previdenziale che risponde ad una non irragionevole esigenza gestionale per l'equilibrio di bilancio degli enti deputati ad assicurare le prestazioni previdenziali, equilibrio che potrebbe risultare compromesso se oltre ai lavoratori “assicurati” potessero avere accesso (nella specie alla contribuzione volontaria) indistintamente tutti i lavoratori (non soltanto italiani, ma in genere

comunitari) che, pur non essendo “assicurati” in Italia, risultassero assicurati in un qualsiasi altro paese della Comunità”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 516/1995 (red. Ruperto)**

“..La scelta operata dal legislatore di limitare la concessione del beneficio *de quo* ai soli soggetti entrati in quiescenza quali dipendenti non può quindi ritenersi incoerente né irragionevole, soprattutto se valutata anche alla luce delle contingenti disponibilità finanziarie (evidenziate in sede di lavori preparatori); e considerato, per altro verso, che i trattamenti di famiglia per i pensionati delle gestioni autonome sono stati espressamente conservati dal comma 12-*bis* dello stesso art. 2 censurato, per cui le relative posizioni appaiono congruamente tutelate”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 241/1996 (red. Chieppa)**

“..Il fatto poi che, nel disporre l’equiparazione economica degli stipendi tra appartenenti alla Polizia di Stato ed appartenenti all’Arma dei carabinieri, il legislatore non abbia ritenuto di modificare anche il trattamento di quiescenza, non implica di per sé la violazione dei precetti costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Come la Corte ha più volte ribadito, infatti, “la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie” (sentenza n. 226 del 1993)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 361/1996 (red. Mengoni)**

“..La commisurazione del trattamento pensionistico al reddito percepito in costanza di rapporto di lavoro incontra un limite nel necessario contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale (cfr. sentenze nn. 220 del 1988 e 119 del 1991). Questa Corte ha più volte riconosciuto che “l’art. 38 della Costituzione non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante” (sentenze nn. 240 del 1994 e 822 del 1988) [...]. Dopo la sentenza n. 156 dell’8 aprile 1991, in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, la necessità di una più adeguata ponderazione dell’interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica è stata fatta valere dal legislatore con la norma in esame, il cui inserimento nella legge finanziaria mette in evidenza la “*ratio autonoma*”, già rilevata dalla sentenza n. 207 del 1994, che rende la disposizione esaminata non ingiustificata”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 417/1996 (red. Ruperto)**

“..Gli evocati parametri non escludono affatto la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto, considerato che esiste il limite delle risorse disponibili e che, in sede di manovra finanziaria di fine anno, spetta al Governo ed al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equilibrio del bilancio dello Stato e perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria (v. sentenze nn. 390 e 99 del 1995, n. 240 del 1994 e n. 119 del 1991)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 119/1997 (red. Contri)**

“..L’intervento additivo richiesto non può ritenersi imposto dalla Costituzione, che conferisce al legislatore un’ampia discrezionalità nel porre le condizioni in presenza delle quali riconoscere il diritto al trattamento minimo (*ex plurimis*, sentenze n. 31 del 1986 e n. 132 del 1984). Anche sulla

scorta di una valutazione delle compatibilità finanziarie, il legislatore, una volta assicurato un livello minimo di protezione e nel rispetto del principio di ragionevolezza, è libero di configurare un diritto alla pensione minima più o meno favorevole e generalizzato”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 127/1997 (red. Mirabelli)**

“..L’integrazione al minimo [...] costituisce, piuttosto, un’erogazione ulteriore rispetto al trattamento pensionistico dovuto in base ai contributi versati, al quale si aggiunge per assicurare al lavoratore in quiescenza il reddito minimo, considerato necessario per far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia. In relazione a tale caratteristica, il legislatore – cui spetta determinare, in adesione ai principi costituzionali e tenendo, quindi, anche conto delle risorse finanziarie disponibili (v. sentenze n. 99 del 1995 e n. 119 del 1991), l’ampiezza e le modalità dell’intervento solidaristico – può condizionare l’attribuzione e l’ammontare della integrazione della pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua famiglia”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 138/1997 (red. Ruperto)**

“..L’adeguatezza di codesto complessivo bilanciamento operato nell’assetto dei contrapposti interessi coinvolti, in rapporto anche alle necessarie esigenze di reperimento delle risorse finanziarie, rende la norma censurata immune dai prospettati vizi di incostituzionalità. In proposito non si può non rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato la possibilità per il legislatore – in ragione delle concrete disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è in parte finanziato il sistema previdenziale – di incidere in senso riduttivo sui trattamenti pensionistici, senza con ciò vulnerare gli artt. 36 e 38 della Costituzione (cfr. sentenze n. 516 del 1995 e n. 240 del 1994); tanto più, poi, quando l’incisione riguarda, come nella specie, unicamente gli accessori del credito a favore dei pensionati (v. sentenza n. 361 del 1996)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 211/1997 (red. Guizzi)**

“..Il legislatore ha effettuato un intervento di sostegno nella materia previdenziale degli spedizionieri doganali per porre riparo a una situazione di crisi delle risorse finanziarie del Fondo [...]. Un intervento articolato in un complesso di misure, tutte a favore delle casse del Fondo, che ha innalzato, nello stesso tempo, i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica (peraltro in conformità con quelli stabiliti nella riforma realizzata con il già richiamato decreto legislativo n. 503). La legittima ponderazione fra le ragioni dell’equilibrio di bilancio e quelle dei destinatari delle prestazioni previdenziali ha esorbitato, tuttavia, dai limiti della discrezionalità legislativa nell’imporre i nuovi requisiti, in via retroattiva, anche a coloro che, essendo in possesso di quelli statuiti anteriormente alla modifica legislativa, avevano già iniziato a fruire del trattamento di quiescenza. E se resta fermo che – anche quando sia iniziata l’erogazione previdenziale – il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il *quantum* del trattamento previsto (sentenza n. 417 del 1996), deve invece escludersi, com’è avvenuto nel caso di specie, che possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione già conseguita”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Ord. n. 318/1997 (red. Ruperto)**

“..Nella globale riconsiderazione delle pensioni di anzianità e dei trattamenti anticipati in generale, i provvedimenti attuativi del blocco temporaneo all’accesso di tali peculiari forme di previdenza si inseriscano in una complessa opera di riforma, volta ad una soluzione di natura strutturale ma altresì resa necessaria da contingenti ed immediate esigenze di contenimento della spesa (sentenze n. 417 del 1996 e n. 245 del 1997)”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 204/1998 (red. Mirabelli)**

“..l’integrazione della pensione al minimo non costituisce una maggiorazione stabile e permanente del trattamento pensionistico calcolato in base ai contributi versati ed agli anni di servizio prestato, bensì una prestazione eventuale e variabile nel tempo che integra un intervento solidaristico diretto a far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia; in relazione a tale caratteristica esso è determinato dal legislatore, che può, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, condizionare l’attribuzione e l’ammontare dell’integrazione della pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua famiglia, senza che ne risultino violati gli artt. 38 e 36 della Costituzione”.

**(manifesta infondatezza)**

**Sent. n. 219/1998 (red. Ruperto)**

“..deve ribadirsi che il legislatore ha il potere d’intervenire anche in senso riduttivo sui trattamenti pensionistici (v., *ex plurimis*, sentenze n. 240 del 1994 e n. 417 del 1996), nei limiti della compatibilità finanziaria, del bilanciamento d’interessi e della complessiva ragionevolezza, che nella specie – alla luce di tutto quanto sopra osservato – non possono certamente considerarsi travalicati”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 372/1998 (red. Ruperto)**

“...richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui appartiene alla discrezionalità legislativa, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire i modi e la misura dei trattamenti di quiescenza, nonché le variazioni dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento fra valori contrapposti che contemperino le esigenze di vita dei beneficiari con le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio (v., *ex plurimis* la sentenza n. 390 del 1995 nonché la stessa sentenza n. 531 del 1988 richiamata nell’ordinanza di rimessione)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 409/1998 (red. Capotosti)**

“Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il fluire del tempo costituisce, di per sé, idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive, anche nella specifica materia previdenziale, cosicché è stato escluso che possa giudicarsi in sé irragionevole, in quanto riferibile a situazioni non omogenee tra di loro, la previsione di una disciplina normativa diversificata *ratione temporis* dal momento che differenziazioni temporali agevolative nell’ambito di una stessa categoria di soggetti si giustificano con la necessità di bilanciamento con le disponibilità delle risorse indispensabili a tal fine e con le connesse esigenze finanziarie (*ex plurimis* sentenze n. 175 del 1997, n. 311 del 1995, nn. 385 e 378 del 1994, n. 243 del 1993, nn. 455 e 95 del 1992)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 61/1999 (red. Contri)**

“La ricongiunzione così come disciplinata dalle disposizioni censurate può rimanere nell’ordinamento senza vulnerare i principi costituzionali invocati dai rimettenti solo se ridotta a mera opzione – più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato – alternativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi, il ricorso alla quale il legislatore deve rendere sempre possibile fino a quando in una delle gestioni dove è iscritto l’interessato non abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, e dal momento che l’onere di ricongiunzione potrebbe risultare talmente elevato da precludere l’esercizio del diritto di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990”... “L’istituto di cui si tratta, contrariamente all’avviso dei giudici *a quibus* può comportare costi aggiuntivi per le gestioni interessate. All’onere derivante agli enti di previdenza dalla mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente non può, tuttavia, annettersi alcuna rilevanza; il costo derivante alla gestione cedente dall’obbligo di corrispondere – in luogo del valore

nominale dei contributi versati dall'interessato, rivalutato nella misura del 4,50 per cento all'anno – un segmento di prestazione di importo, nel lungo periodo, eventualmente più elevato è, d'altra parte, imposto dai principi costituzionali evocati nelle ordinanze di rimessione, ed in particolare dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire al lavoratore il diritto alla prestazione previdenziale”.

**(illegittimità costituzionale + non fondatezza + inammissibilità)**

**Sent. n. 327/1999 (red. Mirabelli)**

“..Le prestazioni previdenziali, connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, svolgono una funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, sostituendo il reddito da lavoro nel periodo in cui, cessato il rapporto, possono manifestarsi situazioni di difficoltà e di bisogno (sentenza n. 156 del 1991). Il puntuale adempimento di tali prestazioni è da ritenere compreso nel diritto ad avere assicurati i mezzi necessari per vivere, garantito dall'art. 38 della Costituzione, proprio in ragione delle finalità che caratterizzano i crediti previdenziali, normalmente destinati a far fronte alle comuni esigenze di vita del pensionato e della sua famiglia. Il legislatore può variamente disciplinare, sempre nei limiti della ragionevolezza, l'entità delle prestazioni previdenziali e degli oneri aggiuntivi dovuti in caso di ritardato pagamento, tenendo anche conto delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie (sentenze n. 361 del 1996, n. 127 e n. 138 del 1997). Ma la esclusione di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta, in caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione delle prestazioni previdenziali, fa dipendere i tempi dell'adempimento dalla organizzazione, se non dalla assoluta discrezionalità del Fondo erogatore, così incidendo sulla garanzia di tempestività nella erogazione delle prestazioni, destinata a rendere effettiva ed efficace la tutela previdenziale assicurata dall'art. 38 della Costituzione”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 310/2000 (red. Ruperto)**

“occorre sottolineare che in materia di diritti di prestazione, anche costituzionalmente garantiti, come si riconosce al legislatore una certa sfera di discrezionalità nel graduarne il soddisfacimento nel tempo, tenendo anche conto delle risorse finanziarie disponibili, egualmente si deve ammettere che esso abbia in linea di principio la possibilità, quando si tratti di crediti relativi ad epoca anteriore al loro acclaramento – scaturiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che li escludevano o li limitavano – di prevederne il soddisfacimento con modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali. [...]. Ad avviso della Corte, la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto – nel quadro generale delle compatibilità – del rapporto corrente fra l'ingente entità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese”.

**(non fondatezza + inammissibilità + manifesta inammissibilità)**

**Ord. n. 18/2001 (red. Ruperto)**

“..le previsioni di “blocco” dei pensionamenti anticipati (...) si inseriscono nel processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, finalizzato ad una complessa opera di riforma, attraverso la quale il legislatore è passato da un iniziale e contingente intervento di ripristino degli equilibri finanziari delle diverse gestioni ad una soluzione di natura strutturale, raggiunta con la legge 8 agosto 1995, n. 335, diretta ad incidere sui requisiti stessi del pensionamento (v. sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996, n. 439 del 1994 ed ordinanze n. 318 e 92 del 1997); [...] la Corte ha rilevato come tale articolato processo muova (e tragga giustificazione) dalla necessità di influire sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale mediante la stabilizzazione entro determinati livelli del rapporto tra la spesa medesima ed il prodotto interno lordo (sentenza n. 417 del 1996, cit.); [...] rispetto all'obiettivo perseguito [...] la scelta di escludere determinate categorie di

lavoratori dalle misure di blocco rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore; [...] tale scelta neppure appare di per sé irrazionale, essendo dettata dalla ritenuta necessità di porre rimedio a particolari situazioni occupazionali e di evitare il possibile “ingorgo previdenziale”, mediante uno scaglionamento dei pensionamenti”.

**(manifesta infondatezza)**

**Sent. n. 136/2001 (red. Bile)**

“..I crediti nascenti dalla sentenza n. 1 del 1991 «– essendo di natura previdenziale e non retributiva – ricadono sotto la tutela dell’art. 38 della Costituzione e, rispetto ad essi, le esigenze del bilancio pubblico (a carico del quale il sistema previdenziale è in buona parte finanziato) potrebbero, in via di principio, spiegare rilevanza (sentenze numeri 327 del 1999, 417 del 1998, 211, 138 del 1997, 361 del 1996, 320 del 1995). Peraltro, [...] la norma in esame non mira affatto a contemperare esigenze di bilancio e tutela di crediti previdenziali, ma si limita ad escludere totalmente, per l’inadempimento di alcuni di essi, ogni prestazione accessoria. [...] La sottrazione dei crediti pensionistici nascenti dalla sentenza n. 1 del 1991 al regime generale delle conseguenze dell’inadempimento si risolve in un trattamento palesemente differenziato rispetto a quello di tutti gli altri crediti, previdenziali e non previdenziali. Tale differenza – una volta esclusa la rilevanza delle esigenze di bilancio – è priva di ragionevolezza”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 180/2001 (red. Bile)**

“..il precetto costituzionale esige che il trattamento previdenziale sia sufficiente ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato; ma nell’attuazione di tale principio al legislatore deve riconoscersi un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (*ex multis*, sentenza n. 457 del 1998). E tale garanzia sicuramente non è incisa da una scelta legislativa mirante [...] a ricondurre la posizione dei titolari di pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1988 alla disciplina generale del calcolo delle quote aggiuntive, che per la rivalutazione della retribuzione considera unicamente periodi anteriori al pensionamento”.

**(non fondatezza + manifesta inammissibilità)**

**Ord. n. 256/2001 (red. Vari)**

“..appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (sentenza n. 372 del 1998); [...] la garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche alla legislazione di spesa (sentenza n. 99 del 1995); [...] nel caso di specie, la disposizione che esclude l’attribuzione, per le pensioni di importo più elevato, dell’adeguamento automatico, è contenuta in una legge (la n. 449 del 1997), che reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, sì da trovare fondamento nella più complessa manovra correttiva posta in essere di volta in volta dal Parlamento, nel quadro degli equilibri di bilancio”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 227/2002 (red. Bile)**

“..non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali (sentenza n. 240 del 1994), prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale (art. 38 della Costituzione) e di eguaglianza sostanziale (art. 3,

secondo comma, della Costituzione), sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 276/2002 (red. Bile)**

“..la facoltà di riscatto del servizio pre-ruolo dei fattorini contrattisti è riconosciuta solo in riferimento all’attività svolta in uffici caratterizzati da un maggior carico di lavoro, nei quali anche l’attività di recapito di telegrammi ed espressi è verosimilmente maggiore rispetto a quella svolta in uffici di minore importanza; [...] la facoltà di riscatto di tale servizio ha carattere di beneficio eccezionale e derogatorio rispetto all’ordinario regime del riscatto previsto per il personale in questione (...) e quindi non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi; [...] questa Corte (sentenza n. 227 del 1993) ha già affermato, con riferimento ad altra fattispecie di riscatto a fini pensionistici, che “trattandosi di un “beneficio”, la sua misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento dell’interesse della categoria protetta con le disponibilità finanziarie”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 342/2002 (red. Amirante)**

“..la tutela apprestata ai crediti previdenziali «può essere il risultato del bilanciamento con altri valori costituzionali ed in particolare con le esigenze della finanza pubblica; [...] questa Corte ha affermato, in relazione all’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che “al legislatore deve riconoscersi un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona” (cfr. sentenza n. 180 del 2001)”.

**(manifesta inammissibilità + manifesta infondatezza)**

**Sent. n. 446/2002 (red. Bile)**

“..il legislatore può – al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto (sentenze nn. 417 e 361 del 1996, 240 del 1994, 822 del 1988). Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) – se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l’erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) – ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute. Ed allora – se, salvo il controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto – a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore, quale la pensione di reversibilità che eventualmente spetterà al coniuge superstite del pensionato in quel momento ancora in vita. Queste considerazioni inducono a ritenere che non possa argomentarsi in termini di diritto quesito (sentenze n. 349 del 1985 e n.9 del 1994)”.

**(non fondatezza + manifesta inammissibilità)**

**Ord. n. 531/2002 (red. De Siervo)**

“..la Corte, data la natura di retribuzione differita che deve riconoscersi al trattamento pensionistico, ha costantemente affermato il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 243 del 1992; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980 e n. 124 del 1968); [...] ha, altresì, riconosciuto che il requisito della proporzionalità deve sussistere non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (sentenze n. 96 del 1991 e n.26 del 1980); [...] tuttavia, ha altrettanto costantemente specificato che tale principio non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, ma che spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall’art. 38

della Costituzione; [...] più precisamente, tale determinazione consegue al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa (sentenze n. 457 del 1998; n. 226 del 1993 e n. 119 del 1991), con il limite comunque di assicurare “la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona” (sentenza n. 457 del 1998)”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 173/2003 (red. Contri)**

“..l’integrazione al minimo delle pensioni è già, di per sé, finalizzata ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita al lavoratore che, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, abbia maturato, sulla sola base dei contributi accreditati, il diritto ad un trattamento pensionistico di importo troppo esiguo per soddisfare i bisogni minimi di protezione della persona, sicché il riconoscimento dell’integrazione può considerarsi sufficiente per garantire il rispetto del principio costituzionale invocato, mentre in merito all’eventuale attribuzione di ulteriori benefici va riconosciuto al legislatore un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili (v., da ultimo, sentenza n. 180 del 2001 e ordinanza n. 342 del 2002)”.

**(manifesta infondatezza)**

**Sent. n. 30/2004 (red. De Siervo)**

“Riconoscendo alla pensione natura di retribuzione differita, la Corte costituzionale ha sempre affermato che essa deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e deve comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dell’art. 36 Cost. L’art. 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, inoltre, riconosce il diritto dei lavoratori a “che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” anche tramite “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”. L’azione di integrazione anche economica tramite interventi a carico della finanza pubblica appare tanto più necessaria in presenza di un significativo allungamento della vita dei cittadini, e del conseguente prolungamento del periodo nel quale è anzitutto il trattamento pensionistico ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa al pensionato e ai suoi familiari (pur senza escludere la necessità di forme di assistenza sociale e sanitaria pienamente adeguate). In questo contesto, è particolarmente importante che siano individuate le modalità per garantire effettivamente che il trattamento pensionistico sia adeguato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta (si vedano, in particolare, le sentenze n. 409 del 1995; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988). Mentre non esiste un principio costituzionale che possa garantire l’adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente, l’individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un “ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (...), compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa” (sentenza n. 119 del 1991; nello stesso senso, cfr. ordinanza n. 531 del 2002; sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993), ma con il limite, comunque, di assicurare “la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona” (sentenza n. 457 del 1998). Questa Corte ha peraltro affermato che l’eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti – ove siano comparabili i relativi profili professionali – può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenza n. 409 del 1995; n. 226 del 1993). [...] il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (ordinanza n. 241 del



2002; ordinanza n. 439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 91/2004 (red. Amirante)**

“L'indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi, avendo anche funzione previdenziale, devono essere disciplinati secondo i criteri della solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, Cost., la corresponsione di un *minimum* la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, il quale nell'operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica (v., da ultimo, sentenze n. 506 del 2002 e n. 87 del 2003). Nel caso di specie il giudizio di conformità ai suddetti principi dell'adozione del criterio della computabilità dell'indennità integrativa speciale nell'ambito dei trattamenti di fine rapporto soltanto in una misura percentuale e non integralmente, già espresso più volte da questa Corte, deve essere confermato anche con riguardo alla riduzione della suddetta percentuale derivante dall'interpretazione giurisprudenziale contestata dall'attuale remittente. Tale diminuzione, infatti, comporta un contenimento delle risorse finanziarie necessarie per dare attuazione alla legge n. 87 del 1994 senza incidere sulla «garanzia delle esigenze minime di protezione della persona» che deve essere comunque salvaguardata (v. sentenza n. 434 del 2002 e ordinanza n. 342 del 2002) ed è, altresì, adeguata all'esigenza, sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 243 del 1993, di omogeneizzare i risultati finali del calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto”.

**(non fondatezza)**

**Ord. n. 202/2006 (red. Maddalena)**

“[...] il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia – che deve essere osservato non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta – non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacché spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 della Costituzione (sentenza n. 30 del 2004); conseguendo tale determinazione al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, con il limite comunque di assicurare “la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (sentenza n. 457 del 1998)”.

**(manifesta infondatezza)**

**Sent. n. 3/2007 (red. Mazzella)**

“L'innegabile gravosità per l'erario di simili scelte e la necessità del legislatore di tener conto, anche in tema di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, del quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie (sentenza n. 226 del 1993; ordinanza n. 202 del 2006), rendono non irragionevole la fissazione alla data del 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici, limitazione adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente di rivalutazione adottato e dall'estensione del periodo coperto dalla rivalutazione”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 228/2010 (red. Maddalena)**

“In effetti, non può reputarsi irragionevole la disposizione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, la quale ha portato a regime il conglobamento della indennità integrativa speciale

nella pensione di reversibilità dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Si deve, infatti, tener presente che, per un verso è pienamente ammissibile un intervento legislativo che operi su rapporti di durata, come quelli in esame, per soddisfare esigenze, non solo di contenimento della spesa pubblica, ma anche di armonizzazione dei trattamenti pensionistici tra settore pubblico e privato, mentre d'altro canto (per costante giurisprudenza di questa Corte: di recente, vedasi ordinanza n. 170 del 2009) il fluire del tempo è valido discriminante di situazioni giuridiche analoghe e la effettività della garanzia di cui all'art. 38 Cost. non può reputarsi elisa da una regolamentazione che parifica (anche nella misura) la pensione di reversibilità del settore pubblico a quella del settore privato”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 316/2010 (red. Mazzella)**

“Anche rispetto al principio di proporzionalità delle pensioni alle retribuzioni, contenuto nell'art. 36 Cost., la lesione ipotizzata dal giudice rimettente non sussiste. In relazione all'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, questa Corte ha ripetutamente affermato che tale principio non impone un aggancio costante dei trattamenti pensionistici agli stipendi (*ex plurimis*, sentenza n. 62 del 1999 e ordinanza n. 531 del 2002). Spetta, infatti, al legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (per tutte, sentenza n. 30 del 2004)”... “Va, in definitiva, riaffermato che la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, incontra il limite delle risorse disponibili. A tale limite il Governo e il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa, con particolare rigore a presidio degli equilibri del sistema previdenziale”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 264/2012 (red. Morelli)**

“..gli effetti di detta disposizione ricadono nell'ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed assicura la razionalità complessiva del sistema stesso (sent. n. 172 del 2008), impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali. È ispirata, invero, ai principi di uguaglianza e di proporzionalità una legge che tenga conto della circostanza che i contributi versati in Svizzera siano quattro volte inferiori a quelli versati in Italia e operi, quindi, una riparametrazione diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni, a livellare i trattamenti, per evitare sperequazioni e a rendere sostenibile l'equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni”.

**(non fondatezza)**

**SERVIZIO SANITARIO**

**Sent. n. 175/1982 (red. De Stefano)**

“Per quanto in particolare concerne l'assistenza ospedaliera, l'art. 25 della citata legge n. 833 del 1978 si richiama al “principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati”, contemplando, peraltro, ai commi ottavo e nono, apposita disciplina, a seconda che i nosocomi siano ubicati nel territorio della Regione di residenza dell'utente o fuori di esso. In tale ambito la scelta del medico di fiducia può essere realizzata anche facendo ricorso all'attività libero-professionale consentita ai sanitari ospedalieri dalle denunciate norme e da quelle successive (art. 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349; art. 47, comma terzo, n. 4 della citata legge n. 833 del 1978; art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), che fanno

riferimento anche a modalità e limiti previsti da leggi regionali. Ma la disciplina di tale rapporto resta pur sempre subordinata, come ben rileva l'Avvocatura dello Stato, alle preminenti esigenze organizzative e funzionali delle strutture ospedaliere. I limiti posti al riguardo dalle impugnate norme – limiti la cui fondamentale *ratio* è stata da questa Corte, con la più volte richiamata sentenza n. 103 del 1977, ravvisata nella tutela degli stessi principi posti, soprattutto nell'interesse del malato, a base della riforma ospedaliera non appaiono perciò lesivi del principio sancito dall'invocato art. 32 della Costituzione”.

**(manifesta infondatezza + non fondatezza)**

**Sent. n. 455/1990 (red. Baldassarre)**

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il diritto alla salute è riconosciuto e garantito dall'art. 32 della Costituzione come un “diritto primario e fondamentale che (...) impone piena ed esaustiva tutela” (v. sentenza n. 992 del 1988, nonché sentenze nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del 1987, 1011 del 1988, 298 e 307 del 1990). Questa tutela, tuttavia, si articola in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura e del tipo di protezione che l'ordinamento costituzionale assicura al bene dell'integrità e dell'equilibrio fisici e psichici della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce. In ragione di ciò, questa Corte ha affermato che, considerato sotto il profilo della difesa dell'integrità fisiopsichica della persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque lesive dei terzi, il diritto alla salute è un diritto *erga omnes*, immediatamente garantito dalla Costituzione e, come tale, direttamente tutelabile e azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti (v. sentenze nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del 1987). Nello stesso tempo, la Corte ha sempre precisato che, considerato sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla “determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione” della relativa tutela da parte del legislatore ordinario (v. sentenze n. 142 del 1982, nonché sentenze nn. 81 del 1966, 112 del 1975, 104 e 175 del 1982, 212 e 226 del 1983, 342 del 1985, 1011 del 1988). Quest'ultima dimensione del diritto alla salute, che è quella concernente le questioni di costituzionalità in esame, comporta che, al pari di ogni diritto a prestazioni positive, il diritto a ottenere trattamenti sanitari, essendo basato su norme costituzionali di carattere programmatico impositive di un determinato fine da raggiungere, è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (v. spec. sentenze nn. 175 del 1982, 212 del 1983 e 1011 del 1988). Questo principio, che è comune a ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, non implica certo una degradazione della tutela primaria assicurata dalla Costituzione a una puramente legislativa, ma comporta che l'attuazione della tutela, costituzionalmente obbligatoria, di un determinato bene (la salute) avvenga gradualmente a seguito di un ragionevole bilanciamento con altri interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale e con la possibilità reale e obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione: bilanciamento che è pur sempre soggetto al sindacato di questa Corte nelle forme e nei modi propri all'uso della discrezionalità legislativa (v., da ultimo, sentenze nn. 27 del 1975, 226 e 559 del 1987, 992 del 1988, 319 del 1989, 127 e 298 del 1990). Di qui deriva l'affermazione, già compiuta da questa Corte (sentenze nn. 103 del 1977, 175 del 1982), secondo la quale ogni persona che si trovi nelle condizioni obiettive stabilite dalla legislazione sull'erogazione dei servizi sanitari ha “pieno e incondizionato diritto” a fruire delle prestazioni sanitarie erogabili, a norma di legge, come servizio pubblico a favore dei cittadini”... “.anche rispetto alle prestazioni sanitarie aggiuntive previste dalle Regioni o dalle Province autonome valgono i principi precedentemente ricordati: in particolare, che il legislatore nello svolgere le norme costituzionali sul diritto a trattamenti sanitari è tenuto, oltre che a bilanciare l'interesse protetto con altri beni giuridici parimenti tutelati, ad osservare una ragionevole gradualità di attuazione dipendente dalla obiettiva considerazione delle risorse organizzative e finanziarie a disposizione. E, poiché i parametri previsti dalle disposizioni

impugnate (numero delle persone assistibili dalle case di riposo e il relativo costo pro-capite preventivato) tengono in preciso conto i principi appena enunciati, si dimostra erronea la premessa stessa sulla quale si basano tutte le censure d'illegittimità costituzionale sollevate dal giudice *a quo* e, in particolare, la pretesa che possa parlarsi di un diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie che oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 37/1991 (red. Spagnoli)**

“..l'indicazione del numero massimo dei posti da realizzare in tutto il territorio nazionale e da ripartire tra le Regioni e Province “secondo le rispettive esigenze” discende da valutazioni tecniche formulate dalla Commissione ministeriale in relazione al fabbisogno complessivo ed al minimum di prestazioni ritenuto indispensabile nella stessa sede, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili allo scopo”.

**(non fondatezza)**

**Ord. n. 40/1991 (red. Borzellino)**

“..secondo il costante orientamento di questa Corte, il diritto alla salute è riconosciuto e garantito come un diritto primario e fondamentale ai fini di una piena ed esaustiva tutela, restando, peraltro, compito del legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (cfr., da ultimo, sentenza n. 455 del 1990)”... “trattandosi – nel caso – di scelte ed indirizzi globali che al Parlamento e ad esso soltanto competono, va dichiarata la manifesta inammissibilità della presente questione”.

**(manifesta inammissibilità)**

**Sent. n. 247/1992 (red. Borzellino)**

“..rimane compito del legislatore, nella attuazione positiva degli interessi tutelati, il contemperamento con gli altri criteri costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (sentenza n. 455 del 1990 e ordinanza n. 40 del 1991)”.

**(inammissibilità)**

**Sent. n. 355/1993 (red. Baldassarre)**

“..Presupporre che l'art. 1 del decreto legislativo impugnato imponga il contenimento della spesa pubblica come unico obiettivo per la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria – e perciò si metta in contrasto con la legge delega, la quale prevede una molteplicità di obiettivi, pur con il vincolo della “coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria” – non risponde a una corretta interpretazione della disposizione esaminata. Quest'ultima, infatti, anche se mantiene la prescrizione contenuta nella legge delega relativa alla coerenza delle prestazioni assicurate con l'entità del finanziamento stabilito per il servizio sanitario nazionale, impone altresì di rapportare i livelli di assistenza agli obiettivi di tutela della salute individuati a livello internazionale, oltretutto di prevedere livelli di assistenza che siano comunque garantiti a tutti i cittadini”... “..Questi principi – e, in particolare, quello concernente il parallelismo fra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria – non sono, certo, contrari a Costituzione, ma, se mai, interpretano lo spirito del requisito di efficienza, e quindi quello dell'equilibrio finanziario, valevole, a norma dell'art. 97 della Costituzione, anche per il sistema pubblico di assistenza sanitaria nel suo complesso”...”Ciò che [...] si pone parzialmente in contrasto con l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle Regioni è la disposizione finale del primo comma dell'art. 13, per la quale qualsiasi altro eventuale disavanzo di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è posto in ogni caso a carico delle finanze regionali con immediato e totale esonero di

interventi finanziari da parte dello Stato”... .”In considerazione della esigenza costituzionale di preservare, insieme all’equilibrio del bilancio statale [...] anche l’equilibrio finanziario dei bilanci regionali [...] e un accettabile livello qualitativo e quantitativo di prestazioni dirette a soddisfare interessi del singolo cittadino e della collettività costituzionalmente rilevanti [...], risulta irragionevole la previsione di un esonero totale e immediato dello Stato dal ripiano degli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere senza che sia predisposta nel contempo una disciplina che miri a rendere graduale – e quindi controllabile, sotto il profilo delle finanze regionali, e adeguato, sotto il profilo delle prestazioni, – il passaggio verso il nuovo sistema e il funzionamento a regime dello stesso”.

**(non fondatezza + illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 125/1994 (red. Caianiello)**

“..Mentre la specialità è una entità necessaria della convenzione, perché è essa il riferimento per la determinazione del numero dei posti letto, non lo è il raggruppamento che nella convenzione-tipo si presenta come un dato meramente indicativo, utilizzato per ragioni organizzative come uno dei modi con cui le singole convenzioni possano individuare le specialità, ove si ritenga di raggrupparle. Ciò non esclude che ciascuna di queste possa essere considerata in modo isolato dalla legge regionale, tenuta, tra l’altro, ad uniformarsi agli indirizzi di rigore imposti dalle leggi dello Stato, le quali hanno sempre più corresponsabilizzato le Regioni ai fini del contenimento della spesa sanitaria nel quadro delle compatibilità con le risorse disponibili (sentenze nn. 356 del 1992 e 283 del 1991)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 258/1994 (red. Granata)**

“..Per evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari – si dovrebbero fissare *standards* di fattibilità che nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità – apprezzata anche in termini statistici – di eseguire gli accertamenti in questione”.

**(inammissibilità)**

**Sent. n. 304/1994 (red. Baldassarre)**

“..Nell’ambito della tutela costituzionale accordata al “diritto alla salute” dall’art. 32 della Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari “è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento” [...]. Ciò comporta [...] che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un obbligo costituzionale all’attuazione della tutela della salute, diviene per il cittadino “pieno e incondizionato” nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati alle risorse esistenti, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni sanitarie [...].Una volta che la legislazione assicuri le prestazioni sanitarie indispensabili e indifferibili [...] non è manifestamente irragionevole l’esclusione delle prestazioni continuative e prolungate nel tempo, tenuto conto del rilevante onere finanziario connesso alla fruizione di queste ultime prestazioni presso strutture esterne al servizio sanitario, non convenzionate con quest’ultimo, e alla contestuale possibilità di poter fruire delle medesime prestazioni presso le strutture del

servizio sanitario nazionale o quelle convenzionate. [...]. Nel bilanciamento dei valori costituzionali che il legislatore deve compiere al fine di dare attuazione al “diritto ai trattamenti sanitari” entra anche la considerazione delle esigenze relative all’equilibrio della finanza pubblica. Non v’è dubbio che, se queste ultime esigenze, nel bilanciamento dei valori costituzionali operato dal legislatore, avessero un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all’inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa. Ma, se si considera la norma contestata nell’ambito del complessivo ordinamento legislativo, si deve ritenere che così non è”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 416/1995 (red. Chieppa)**

“..La questione è priva di fondamento, in quanto le potestà regionali sono ampiamente salvaguardate dalla facoltà attribuita alle Regioni di autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali (da disattivare o convertire) “in relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione”. In altri termini le Regioni, con una valutazione ampiamente discrezionale, conseguentemente con obbligo di specifica motivazione purché correlata a condizioni territoriali particolari [...] o a profili attinenti alla popolazione [...], possono disattendere la previsione generale ed astratta di disattivazione o riconversione. Ovviamente, trattandosi di disposizione inserita in legge finanziaria e nella logica di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento del disavanzo [...], l’interprete deve necessariamente dare al meccanismo della facoltà derogatoria di scelta di mantenimento della struttura ospedaliera da parte della Regione, un significato ed una valenza anche economico-finanziaria. Di conseguenza la valutazione della Regione deve riguardare anche gli effetti finanziari del mantenimento di un singolo ospedale, sia pure in un quadro territoriale, che non può essere circoscritto alle difficoltà dei trasporti e delle comunicazioni di particolari zone [...] o alle situazioni degli insediamenti della popolazione, ma deve riguardare necessariamente l’obiettivo della tutela della salute in bilanciamento con il valore dell’equilibrio finanziario, presupposto della continuità dell’intervento pubblico nel settore (il dissesto ulteriore e perdurante del sistema porrebbe in pericolo la stessa ulteriore azione pubblica di tutela della salute). Giova sottolineare che l’anzidetta disposizione deve essere interpretata nel quadro complessivo della linea fondamentale del nuovo assetto del settore sanitario, che crea una serie di responsabilità [...] a vari livelli, con esonero di interventi finanziari dello Stato oltre quelli programmati [...] in tutti i casi di disavanzi di gestione di istituzioni del settore, ormai configurate come vere e proprie aziende [...]. Di modo che le conseguenze di eventuali disavanzi per effetto esclusivo o determinante delle scelte della Regione nel mantenimento di singoli ospedali, destinati alla soppressione, secondo i principi fissati dalla legge in esame, sulla base di una valutazione di dimensione ottimale e di economia di scala, devono restare a carico della stessa Regione, che ha disposto il mantenimento. Pertanto, tale profilo dell’equilibrio finanziario e delle conseguenze di eventuali disavanzi deve necessariamente essere valutato dalla Regione, con obbligo di indicare la copertura mediante risorse proprie in tutti i casi in cui le entrate dell’ente e le assegnazioni di finanziamento sui vari fondi non siano sufficienti a coprire l’onere nel complesso [...]. Ai fini della dimostrazione della infondatezza delle censure valgono i richiami alla giurisprudenza della Corte in ordine [...] alla legittimità di misure “urgenti”, “provvisorie” e “volte al contenimento del disavanzo pubblico” [...] e sulla legittimità degli interventi di contenimento della spesa sanitaria [...]. Infatti la norma impugnata deve essere qualificata come intervento eccezionale e temporaneo, in un quadro finanziario di emergenza, inserito in una azione complessiva, a carattere generalizzato, volta a contenere il disavanzo pubblico per ridurre la spesa pubblica in pluralità di settori; anche le Regioni devono essere coinvolte nell’opera di risanamento della finanza pubblica che “richiede un impegno solidale di tutti gli enti territoriali erogatori di spesa, di fronte al quale la garanzia costituzionale dell’autonomia finanziaria delle Regioni non può fungere da impropria giustificazione per una simile esenzione” [...]. La finalità [...] di contenere il perdurante disavanzo della spesa pubblica (aggravata dalla persistenza

nello specifico settore sanitario) giustifica l'adozione di misure del genere attraverso una manovra complessiva di riduzione della spesa in tutti i settori e con specifico riferimento alla spesa sanitaria, mediante misure che incidono su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e ordinario [...]. Giova, infine, sottolineare che i limiti di spesa (meglio riduzioni globali di spesa) per l'acquisto di beni e servizi sono posti globalmente a livello regionale in previsione complessiva, in modo da consentire compensazioni nell'ambito regionale e tra i diversi tipi di beni e servizi. Di conseguenza una equilibrata politica di programmazione regionale basata sulla convenienza della soddisfazione nella "sede pubblica" delle necessità di prestazioni [...], integrata con l'obiettivo di un ottimale e pieno utilizzo delle strutture pubbliche [...], può consentire – in una valutazione non irrazionale del legislatore – economie di spesa, senza mettere a rischio l'erogazione di un servizio sanitario efficiente, tenuto conto dell'enorme dilatazione della spesa negli ultimi anni e della entità degli acquisti di beni e servizi, tali da consentire una pur limitata elasticità complessiva in ambito delle singole Regioni [...]. Il sistema anzidetto, neppure se collegato al pagamento a prestazione secondo tariffa o a meccanismi di tetto massimo di spesa o di personale, può costituire violazione dell'art. 97 della Costituzione nei sensi denunciati (per i profili che incidono sulla sfera regionale) perché, se correttamente attuato secondo principi di economicità e di mercato e con una responsabile collaborazione e programmazione organizzativa, non crea ostacoli alla erogazione da parte della Regione di un servizio sanitario efficiente. Anzi il nuovo sistema, contenente prevalentemente prescrizioni di principio, lascia alle Regioni sufficiente margine di scelta nell'ambito dell'autonomia caratterizzata dalla responsabilità e capacità di spesa con i propri fondi e risorse non derivate (il principio ha valore di reciprocità ed è quindi applicabile, come appresso specificato, anche nei confronti dello Stato) e può contribuire – in una scelta del legislatore statale non irragionevole – a rimuovere o attenuare alcune delle situazioni esistenti di carenza di effettiva e completa copertura sanitaria del cittadino, correlata a ormai croniche situazioni di squilibri finanziari, che rischiano di mettere in crisi la stessa sopravvivenza di un servizio sanitario con un minimo indispensabile di funzionalità [...]. Richiamando le linee fondamentali del nuovo assetto del settore della sanità innanzi esposte in ordine alle serie di responsabilità a vari livelli e ai limiti degli interventi finanziari dello Stato, deve essere sottolineato il collegamento tra responsabilità e spesa, in conseguenza delle scelte effettuate da ciascun ente, ed autonomia dei vari soggetti ed organi correlata alle disponibilità finanziarie. Infatti, come ha avuto occasione di sottolineare questa Corte (sentenza n. 356 del 1992), in presenza di limitatezza delle risorse e riduzione delle disponibilità finanziarie accompagnata da esigenze di risanamento del bilancio nazionale, "non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame". Inoltre si può aggiungere l'ulteriore considerazione che la disponibilità finanziaria costituisce limite alla autonomia, con duplice funzione di protezione dei vari soggetti e con carattere di reciprocità, cioè nel senso che gli enti di autonomia debbono provvedere con risorse proprie in presenza di maggiori spese dipendenti da proprie scelte, giustificabili da esigenze locali. Così lo Stato, una volta trasferiti o determinati i mezzi finanziari di cui vi è disponibilità, può rifiutare di addossarsi gli ulteriori disavanzi per spese estranee alle proprie scelte o dipendenti da determinazioni degli enti gestori, ma non può addossare al bilancio regionale oneri relativi alla spesa sanitaria che derivano da decisioni non imputabili alle Regioni stesse (sentenza n. 452 del 1989). In altri termini ciascun soggetto resta tenuto per i disavanzi di gestione conseguenti alle scelte operate nell'ambito della propria autonomia fissata anche dalle disponibilità finanziarie, sulla base di proprie determinazioni, specie se eccedenti dai predetti limiti, ma non può pretendere di addossare i conseguenti disavanzi, derivanti in via esclusiva o in modo determinante da scelte proprie, su altri soggetti".

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 267/1998 (red. Capotosti)**

“.. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha infatti ripetutamente affermato che il diritto alla salute, previsto dall’art. 32, implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed è “garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti” (*ex plurimis*, sentenze n. 304 del 1994, n. 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990). In questa ottica, l’ammissione all’assistenza indiretta – come il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura – deve essere quindi temperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui dispone (sentenza n. 247 del 1992). Nel quadro di tali principi, il bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti ha indotto questa Corte ad affermare in particolare che il nucleo essenziale del diritto alla salute deve ritenersi salvaguardato da quelle disposizioni di legge – come l’art. 3 della legge n. 595 del 1985 – che legittimano il ricorso a forme di assistenza indiretta nelle ipotesi in cui le strutture del servizio sanitario – incluse quelle convenzionate ed oggi quelle accreditate – non fossero in grado di assicurare un tempestivo intervento sanitario, reso peraltro indifferibile dalle condizioni di salute della persona bisognosa di prestazioni di cura (sentenza n. 304 del 1994). Ed è proprio il citato art. 3, della legge n. 595 del 1985 a demandare, nella specie, al legislatore regionale di stabilire i casi di ammissione, con certe modalità, a questa particolare forma di assistenza e di stabilire altresì il relativo concorso nella spesa, quando le strutture sanitarie, attraverso le quali è erogata l’assistenza diretta, non siano in grado di assicurare la tempestiva prestazione delle cure necessarie, impedendo così che siano configurabili situazioni prive di tutela e garantendo in tal modo la compiuta attuazione del diritto alla salute. La norma legislativa regionale censurata, invece, escludendo, senza giustificazione, in modo assoluto ed indifferenziato ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l’assistito non abbia preventivamente chiesto l’autorizzazione per accedere all’assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili, non assicura l’effettiva tutela della salute e vulnera la garanzia dell’art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole. La previsione legislativa del sistema autorizzatorio attua infatti un equilibrato temperamento tra le esigenze di natura finanziaria ed organizzativa – che giustificano il carattere eccezionale dell’assistenza indiretta – e la necessità di assicurare piena ed effettiva tutela della salute nei casi nei quali le strutture sanitarie preposte all’assistenza diretta non siano in grado di erogare le cure indispensabili”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 226/2000 (red. Zagrebelsky)**

“Il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua dell’art. 38 della Costituzione, non è indipendente dal necessario intervento del legislatore nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonché della loro gradualità, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell’ambito della sua discrezionalità (per tutte, da ultimo, sentenza n. 372 del 1998)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 111/2005 (red. Quaranta)**

“[...] nel sistema di assistenza sanitaria – delineato dal legislatore nazionale fin dalla emanazione della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) – l’esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario. Di qui la necessità di individuare



strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario, coinvolgenti il «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito individuale della dignità umana» (sentenza n. 509 del 2000), operino come limite alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio”.

**(inammissibilità + non fondatezza)**

**Sent. n. 279/2006 (red. Tesauro)**

“L'imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, che comporta la determinazione indiretta di un nuovo e minore prezzo, non è che una delle misure stabilite discrezionalmente dal legislatore al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato, di contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall'altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal SSN [...]. Nella specie, con l'imposizione dello sconto ai produttori, il legislatore persegue, in maniera né sproporzionata né inidonea, l'obiettivo di realizzare il contenimento della spesa sanitaria in vista del fine di utilità sociale costituito dalla garanzia del più ampio godimento del diritto alla assistenza farmaceutica”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 98/2007 (red. De Siervo)**

“..la sentenza n. 36 del 2005 ha ritenuto costituzionalmente ammissibile che il legislatore statale subordinasse il proprio finanziamento» all'adozione di misure di contenimento delle liste di attesa, «tenendo conto “del complessivo quadro normativo e delle relazioni fra Stato e Regioni ai fini del contenimento della spesa sanitaria e degli oneri a carico del servizio sanitario nazionale”, nella perdurante assenza di una organica attuazione dell'art. 119 Cost. [...] lo speciale contributo finanziario dello Stato, (in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali *deficit* del servizio sanitario regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute».

**(inammissibilità + non fondatezza)**

**Sent. n. 162/2007 (red. Quaranta)**

“Come questa Corte ha già avuto modo di affermare con la sentenza n. 111 del 2005, non appare dubbio che nel sistema di assistenza sanitaria – delineato dal legislatore nazionale fin dalla emanazione della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) – l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario. Di qui la necessità di individuare strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario, coinvolgenti il “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (sentenza n. 509 del 2000), operino come limite oggettivo alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio. [...] È, dunque, evidente, in rapporto alla ampiezza della definizione normativa dei dispositivi medici, quale forte incidenza abbia la spesa per la loro acquisizione ad opera delle strutture di sanità pubblica per i bilanci delle stesse. Di qui l'esigenza di un intervento normativo teso, da un lato, al contenimento della spesa sanitaria e, dall'altro, alla sua intrinseca razionalizzazione. [...] proprio in ragione del tenore della norma impugnata, che è stata prevista per il perseguimento delle indicate finalità di razionalizzazione degli acquisti e di contenimento della spesa sanitaria, la disposizione qui censurata investe due diversi ambiti materiali. Da un lato, essa costituisce espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica; dall'altro, afferisce alla tutela della salute,

materie entrambe oggetto di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Da ciò consegue che, vertendosi in materie di legislazione concorrente, lo Stato è legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome. [...] la normativa qui oggetto di impugnazione, in ragione delle finalità del previsto vincolo, riveste in via prevalente natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che, attraverso una razionalizzazione del sistema, tende ad un contenimento della spesa sanitaria”.

**(illegittimità costituzionale + inammissibilità + non fondatezza)**

**Sent. n. 193/2007 (red. De Siervo)**

«Come questa Corte ha più volte affermato (per tutte, si vedano le sentenze n. 98 del 2007 e n. 36 del 2005), l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa. L'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) ha recepito in particolare l'Accordo 8 agosto 2001 (Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria), sancendo l'obbligo delle Regioni di provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel servizio sanitario a livello regionale, potendo peraltro esse a tal fine anche introdurre, in modo cumulativo od alternativo, apposite misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti, variazioni dell'aliquota dell'addizionale IRPEF o altre misure fiscali previste dalla legge, ed infine “altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa la adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci”».

**(inammissibilità + non fondatezza)**

**Sent. n. 240/2007 (red. Quaranta)**

«[...] evidenti esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria, in vista del suo contenimento, attinenti all'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, che “riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata” (sentenza n. 267 del 2006), giustificano la introduzione a livello centrale di un sistema informatico di rilevamento ottico e di trasmissione telematica dei dati desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci».

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 203/2008 (red. Silvestri)**

“L'esigenza di adottare misure efficaci di contenimento della spesa sanitaria e la necessità di garantire, nello stesso tempo, a tutti i cittadini, a parità di condizioni, una serie di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (entrambe fornite di basi costituzionali messe in rilievo dalla giurisprudenza di questa Corte), rendono compatibile con la Costituzione la previsione di un *ticket* fisso, anche se non si tratta dell'unica forma possibile per realizzare gli obiettivi prima indicati”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 354/2008 (red. Amirante)**

“..È necessario richiamare gli orientamenti più volte enunciati da questa Corte, anche con la sentenza n. 309 del 1999, secondo i quali, da un lato, la tutela del diritto alla salute nel suo aspetto di pretesa all'erogazione di prestazioni «non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone»; dall'altro, le «esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (in questo senso, oltre alla citata sentenza, *ex plurimis*: sentenze n. 455 del 1990; n. 267 del 1998; n. 509 del 2000; n. 252 del 2001; n. 432 del 2005)”... .”Ciò non può non riflettersi sulla disciplina delle condizioni alla cui sussistenza è

subordinato il diritto alle prestazioni e sul tipo, entità e modalità della loro erogazione e, quindi, anche sui criteri cui ci si attiene nell'operare il bilanciamento di cui si è detto tra tutela del diritto alla salute ed esigenze dello Stato di natura finanziaria e, più in generale, organizzativa”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 94/2009 (red. Tesaurò)**

“L'elevato e crescente *deficit* della sanità e le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, nonché di razionalizzazione del sistema sanitario, hanno, infatti, imposto di tenere conto dell'esigenza di una programmazione, in seguito rafforzata con le innovazioni introdotte dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che ha modificato il d.lgs. n. 502 del 1992”... “In particolare, con la norma statale, il legislatore ordinario ha inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione» (art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006), concordando, in buona sostanza, sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, realizzato, tra l'altro, precisamente con detta norma, mediante la fissazione delle tariffe massime ed uno sconto, nei termini sopra indicati. Lo scopo è stato conseguito stabilendo una disciplina che, incidendo su un numero determinato e limitato di destinatari ed avendo contenuto particolare e concreto, sarebbe spettata all'autorità amministrativa e che, tuttavia, il legislatore ha ritenuto di fissare, in virtù di una scelta in sé legittima, benché suscettibile di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza. In relazione a detti profili, assumono rilievo la particolarità del S.s.n., che richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile; dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo (tra le molte, sentenze n. 203 del 2008, n. 257 del 2007, n. 279 del 2006, n. 200 del 2005). Siffatto bilanciamento costituisce il frutto di una scelta discrezionale compiuta, di regola, nella sede a tanto specificamente destinata, cioè con la legge annuale finanziaria; scelta che, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie da destinare al settore, non può ritenersi viziata da intrinseca irragionevolezza per la sola circostanza di fare riferimento a dati pregressi (con riguardo ai limiti di spesa, sentenze n. 257 del 2007, n. 111 del 2005), anche con riguardo al profilo qui in esame”.

**(non fondatezza)**

**Sentenza n. 123/2011 (red. Cassese)**

“La scelta compiuta da tale norma – nel modificare gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 22 del 2007 – di porre integralmente a carico del «Fondo sanitario regionale» (in luogo della misura del 70 per cento originariamente prevista) i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, si pone in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie, nella prospettiva della riduzione del disavanzo da cui anche la Regione Calabria risulta gravata”.

**(ill. costituzionale)**

**Sent. n. 248/2011 (red. Quaranta)**

“In relazione a tale aspetto, la costante giurisprudenza costituzionale non solo ha affermato che la «libertà di scegliere da parte dell'assistito chi chiamare a fornire le prestazioni sanitarie non comporta, affatto, una libertà sull'*an* e sull'esigenza delle prestazioni» (ciò che giustifica la previsione di «poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle unità sanitarie locali» e dunque il persistere del sistema autorizzatorio; sentenza n. 416 del 1995), ma ha anche precisato che l'esigenza di salvaguardare «il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura» deve essere

«contemperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti» (sentenza n. 267 del 1998). Questa Corte, in particolare, ha chiarito – come si è in precedenza ricordato – come «subito dopo l'enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell'assistito, si sia progressivamente imposto nella legislazione sanitaria il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario» (citata sentenza n. 200 del 2005), sicché deve concludersi che «il principio di libera scelta non è assoluto e va temperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili» (sentenza n. 94 del 2009). Questa conclusione è conforme, del resto, alla configurazione del diritto alle prestazioni sanitarie come «finanziariamente condizionato», giacché «l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario» (*ex multis*, sentenza n. 111 del 2005)».

**(non fondatezza)**

#### **Sentenza n. 91/2012 (red. Tesaurò)**

«Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010). (...) questa Corte ha anche precisato che «lo speciale contributo finanziario dello Stato, (in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario» (sentenza n. 98 del 2007). D'altro canto, «la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi (...) non può neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi» (sentenza n. 98 del 2007)».

**(illegittimità costituzionale)**

#### **Sentenza n. 187/2012 (red. Cassese)**

«(...) Questa Corte si è già pronunciata nel senso della non incompatibilità con la Costituzione del cosiddetto ticket introdotto dall'art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006, in quanto la disciplina in materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie persegue un duplice scopo: «l'esigenza di adottare misure efficaci di contenimento della spesa sanitaria e la necessità di garantire, nello stesso tempo, a tutti i cittadini, a parità di condizioni, una serie di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (entrambe fornite di basi costituzionali [...])» (sentenza n. 203 del 2008). Tali argomentazioni si applicano anche alla disposizione impugnata nel presente giudizio, la quale non introduce una nuova disciplina, ma si limita a ripristinare anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 non viola gli artt. 117, 118 e 119 Cost.»

**(non fondatezza)**

#### **Sent. n. 51/2013 (red. Carosi)**

“..Successivamente, i commi 80, secondo periodo, e 95 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010), hanno stabilito che « [...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. [...]. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». Proprio in relazione alle richiamate disposizioni, questa Corte ha già affermato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa. [...] Pertanto, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)”.

**(illegittimità costituzionale)**

## **ASSISTENZA**

### **Sent. n. 70/1960 (red. Manca)**

“Lo sconto obbligatorio, invece, stabilito dal citato art. 4, è diretto al conseguimento di una diversa finalità, pure di interesse generale, quella cioè di assicurare, con mezzi adeguati, l’assistenza farmaceutica, nella misura più estesa possibile, a tutti i pensionati di invalidità e vecchiaia (...). Il carattere speciale dello sconto e le finalità per le quali è stato stabilito, inducono a ritenere, invece, che sia da qualificare come prestazione patrimoniale imposta a favore degli Istituti e degli enti pubblici indicati dalla legge del 1955, in relazione ai compiti istituzionali ad essi affidati; prestazione compresa perciò nella sfera di applicazione dell’art. 23 della Carta costituzionale (...) secondo la ricordata giurisprudenza di questa Corte, la prestazione patrimoniale può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l’esercizio di tale potere. Ora, dal testo del terzo comma dell’art. 4, risulta che la discrezionalità del potere esecutivo sussiste (come non si contesta) per la determinazione dello sconto in misura superiore al minimo; né la legge indica alcun criterio idoneo a delimitare il potere discrezionale del Ministro (...) consegue che il contrasto con la norma dell’art. 23 della Costituzione è ravvisabile per quella parte del terzo comma dell’art. 4 della legge del 1955, che demanda al Ministro per la sanità la determinazione dello sconto in misura superiore al minimo stabilito dalla legge. Questa parte, pertanto, dev’essere dichiarata costituzionalmente illegittima (...) per quanto attiene all’art. 38, la finalità di preminente interesse pubblico, cui sono ispirate le disposizioni dell’articolo stesso, e i conseguenti compiti imposti allo Stato dal quarto comma, portano ad escludere, come si obietta, che gli oneri finanziari inerenti a tali compiti possano far carico a categorie di soggetti diversi dallo Stato. Esso, infatti, si avvale, anche in tal caso, dei mezzi offerti dall’ordinamento giuridico, con imposizione di tributi in senso stretto o di altre prestazioni patrimoniali nella forma dei contributi. Questi trovano, come è noto, larga applicazione nella legislazione vigente e, in particolare, nelle numerose leggi attinenti alla previdenza ed all’assistenza sociale, il sistema delle quali, per quanto attiene al finanziamento, è fondato principalmente sui contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Né alcun elemento risulta dai lavori preparatori che possa far ritenere che, a tale sistema, l’art. 38 abbia apportato modificazioni nel disciplinare i diritti dei lavoratori e gli obblighi dello Stato”.

**(illegittimità costituzionale)**

### **Sent. n. 21/1969 (red. Fragali)**

“Non è giustificato l’assunto del tribunale di Como secondo cui l’onere finanziario dell’assicurazione malattia costituisce una spesa inerente ad un compito statale e deve gravare sulla totalità dei cittadini, anziché sui datori di lavoro e sui lavoratori (...) per i lavoratori l’assistenza malattia è oggetto del successivo art. 38, secondo comma; il quale vuole che lo Stato adotti le misure necessarie a rendere effettiva l’assistenza stessa, senza formulare decise soluzioni. L’art. 38, quarto comma, si limita a stabilire che ai compiti relativi provvedano organi ed istituti predisposti o integrati dello Stato, e nulla dispone di categorico sul finanziamento di tali organi e di tali istituti. È pertanto legittimo che si impongano ai datori di lavoro e ai lavoratori, prestazioni patrimoniali di copertura della spesa di assistenza malattia sul fondamento di meditate soluzioni di giustizia sociale e su questa linea è già la giurisprudenza di questa Corte, la quale, nelle sue sentenze 6 dicembre 1960, n. 70, 20 maggio 1965, n. 44, e 3 aprile 1968, n. 23, ha deciso che l’art. 38 della Costituzione non esclude che possano farsi gravare su singole categorie di soggetti gli oneri finanziari inerenti ai compiti cui esso si riferisce (...). Le norme denunciate si mantengono sulla linea dell’art. 38, quarto comma, della Costituzione, perché fanno proprio il sistema del finanziamento per contributi calcolati sull’importo delle retribuzioni dovute ai lavoratori, senza respingere l’obbligo integrativo dello Stato che, infatti, negli ultimi anni com’è noto, ha trovato più di una attuazione”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 300/1985 (red. Greco)**

“Invero, secondo questa Corte, l’art. 38 Cost., comma secondo, contiene un principio di natura politica che esaurisce i suoi effetti e la sua portata nell’affermazione del dovere dello Stato di provvedere all’assistenza sociale e pone un principio di ordine generale che riguarda tutte le situazioni bisognose di prestazioni previdenziali ma non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguano in concreto alle particolarità delle varie situazioni predisponendo i mezzi finanziari all’uopo necessari (sentenze nn. 22 del 1976; 23 del 1973; 164 del 1974). Alla stregua di questa valutazione non può essere esclusa una certa discrezionalità del legislatore nella scelta dei modi, dei tempi, degli strumenti di applicazione del precetto costituzionale purché non si giunga allo svuotamento ed alla elusione in concreto del precetto (sent. n. 28 del 1984). Il che non è avvenuto nella fattispecie”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 78/1988 (Red. Greco)**

“La determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse, sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti anche costituzionalmente garantiti da un lato, e delle disponibilità finanziarie dall’altro, rientra nella discrezionalità del legislatore che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità costituzionale se non quando emerge la manifesta irrazionalità della relativa normativa (sent. n. 180 del 1982)”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 252/1989 (red. Casavola)**

“..come ogni altro diritto sociale, anche quello all’abitazione, è diritto che tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettività; solo il legislatore, misurando le effettive disponibilità e gli interessi con esse gradualmente soddisfatti, può razionalmente provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 455/1993 (red. Mengoni)**

“..La reversibilità della pensione di guerra, invece, adempie solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza: nei casi previsti dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 il riferimento alle condizioni economiche del richiedente si fonda piuttosto su una valutazione, correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica, per cui, nel caso di morte del titolare della pensione (per cause diverse dalla guerra), si ritiene che l’estensione a certe categorie di superstiti dell’atto risarcitorio e di solidarietà nazionale costituito dalla pensione diretta debba essere limitata a coloro che non dispongono di un reddito superiore a una certa soglia, possibilmente non ridotta al concetto di nullatenenza”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 19/1994 (red. Baldassarre)**

“..Anche quando ha riconosciuto un diritto sociale all’abitazione (v. sentenze nn. 419 e 142 del 1991; 559 e 252 del 1989; 404 e 217 del 1988) o un diritto all’accesso del risparmio popolare alla proprietà della casa (v. sentenza n. 217 del 1988), questa Corte ha sempre tenuto fermo il principio che la garanzia del bene indicato riposa sul ragionevole bilanciamento operato dal legislatore ordinario fra gli interessi costituzionalmente rilevanti al fine di dare graduale applicazione, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti, alla direttiva costituzionale contenuta nell’art. 47, secondo comma, della Carta fondamentale. In riferimento a tali principi, non vi può esser dubbio che, così come è stata delineata nei punti precedenti della motivazione, la disciplina normativa stabilita dagli artt. 2 e 3 della legge provinciale impugnata rappresenti una non irragionevole”.

attuazione della direttiva costituzionale tendente a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 27/1998 (red. Zagrebelsky)**

“Deve preliminarmente essere osservato che alla Corte costituzionale non è dato sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle che spettano e sono riservate al legislatore nelle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cosiddetti diritti sociali. Solo il legislatore è, infatti, costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato. Nel rispetto dell'ampia discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore, a questa Corte, nell'esercizio del controllo di costituzionalità sulle leggi, compete tuttavia di garantire la misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti, misura minima al di sotto della quale si determinerebbe, con l'elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti. Alla stregua delle proposizioni che precedono, deve ritenersi che, nel caso in esame, la determinazione legislativa di ciò che ha da essere l'indennizzo “equo”, in relazione e nei limiti delle possibilità della situazione data, potrebbe essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo in quanto esso risultasse tanto esiguo da vanificare, riducendolo a un nome privo di concreto contenuto, il diritto all'indennizzo stesso, diritto che, dal punto di vista costituzionale, è stabilito nell'*an* ma non nel *quantum*. Ma ciò, pur in presenza della drastica riduzione operata rispetto alla misura prevista dalla legge per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, ad avviso di questa Corte non può affermarsi, anche tenendo conto della natura e della finalità di tale indennizzo. Ciò che conta, nel giudizio cui la Corte è chiamata, non è la percentuale della riduzione, ma l'entità in sé della somma che ne risulta. La sua valutazione in termini di legittimità costituzionale deve tener conto che l'assegno *una tantum* previsto dalla legge assume il significato di misura di solidarietà sociale, cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale a norma dell'art. 38, primo comma, della Costituzione. Esso è infatti dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell'avente diritto e non mira di per sé agli scopi per i quali l'art. 38 stesso è stato dettato, aggiungendosi agli altri eventuali emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, e quindi anche a quelli di natura propriamente assistenziale, in ipotesi dovuti anche in ragione dell'inabilità al lavoro derivante dal danno subito in conseguenza del trattamento sanitario (art. 2, comma 1, seconda parte, della legge n. 210 del 1992). Il fondamento della misura indennitaria in questione negli artt. 2 e 32 della Costituzione e non nel diritto previsto dall'art. 38 della Costituzione (sentenza n. 118 del 1996), e quindi non nelle esigenze di vita e di assistenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, vale a ulteriormente sottolineare l'ambito delle scelte discrezionali entro il quale il legislatore è in questo caso abilitato a operare. In tale ambito, la stessa differenziazione del regime di determinazione dell'indennità per il passato, rispetto a quello per il futuro, può trovare giustificazione alla stregua delle valutazioni, spettanti al legislatore, circa le conseguenze di ordine finanziario derivanti dalle misure predisposte”.

**(illegittimità costituzionale + non fondatezza)**

**Sent. n. 400/1999 (Contri)**

“...Ma ad impedire di estendere alla disciplina dell'assegno sociale le valutazioni della sentenza n. 88 del 1992 è – più ancora che l'attinenza delle stesse al limite di reddito cumulato – il quadro complessivo della riforma, in cui si inserisce la nuova prestazione assistenziale prevista dall'ordinamento per coloro che versano in situazione di indigenza. Riforma operata con la legge n. 335 del 1995 in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, che si caratterizza, innanzitutto, per i dichiarati obiettivi di contenimento della spesa previdenziale (art. 1, commi 1-5), oggetto di un bilanciamento in parte discrezionalmente effettuato dal legislatore del 1995 e in parte demandato a provvedimenti delegati sulla base dei criteri e dei principi contenuti nell'art. 3, comma 3...”... “Una riconsiderazione della complessiva disciplina dei rapporti tra misure assistenziali e prestazioni



previdenziali, nella materia delle provvidenze per i soggetti sprovvisti di reddito è imposta anche dal passaggio graduale ad un sistema previdenziale di tipo contributivo”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 10/2010 (red. Tesauro)**

“Le norme impugnate sono preordinate ad alleviare una situazione di estremo bisogno e di difficoltà nella quale versano talune persone, mediante l’erogazione di una prestazione che non è compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, ma costituisce un intervento di politica sociale attinente all’ambito materiale dell’assistenza e dei servizi sociali, oggetto di una competenza residuale regionale (per tutte, sentenze n. 168 e n. 124 del 2009; sentenze n. 168 e n. 50 del 2008). La finalità delle disposizioni impugnate e l’ambito sul quale esse incidono non consentono, tuttavia, di ritenere vulnerati i parametri costituzionali evocati dalle ricorrenti e di negare il potere del legislatore statale di realizzare l’intervento in esame. Occorre premettere che, a seguito della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni realizzata con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, al primo è riservata, tra l’altro, quella relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.). L’attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (*ex plurimis*, sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con tale titolo di legittimazione è stato attribuito al legislatore statale «un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» (sentenza n. 134 del 2006). Non si tratta, infatti, di una «materia» in senso stretto, bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter predisporre le misure necessarie per attribuire a tutti i destinatari, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del 2009 e n. 282 del 2002). Siffatto parametro costituzionale consente, quindi, una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005). Dall’altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista (espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.). In particolare, la *ratio* di tale titolo di competenza e l’esigenza di tutela dei diritti primari che è destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 248 del 2006 e n. 383 e n. 285 del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa. Un tale intervento da parte dello Stato deve, in altri termini, ritenersi ammissibile, nel caso in cui esso risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, soprattutto in presenza delle peculiari situazioni sopra accennate, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una

regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo (sentenze n. 166 del 2008 e n. 94 del 2007, in riferimento al caso della determinazione dei livelli minimali di fabbisogno abitativo, a tutela di categorie particolarmente svantaggiate)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 297/2012 (red. Gallo)**

“Nella specie, non è dubbio che la determinazione dell’ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di «servizi sociali» e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l’onere economico di tali servizi. È, dunque, evidente che la suddetta determinazione dell’ISEE richiede la ricognizione delle situazioni locali e la valutazione di sostenibilità finanziaria, tramite acquisizione di dati di cui gli enti erogatori delle prestazioni dispongono in via prioritaria”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 62/2013 (red. Napolitano)**

“Occorre premettere che la carta acquisti è stata istituita dall’art. 81, comma 32, del d.l. n. 112 del 2008, richiamato espressamente dalla norma impugnata e oggetto di una recente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 10 del 2010). In tale occasione si è ritenuto che: «una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, qual è quella oggetto delle disposizioni impugnate, benché incida sulla materia dei servizi sociali e di assistenza di competenza residuale regionale, deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell’art. 38 Cost. e dell’art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. Il complesso di queste norme costituzionali permette, anzitutto, di ricondurre tra i “diritti sociali” di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare – e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo. Inoltre, consente di ritenere che la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli. L’intervento dello Stato, dunque, è stato ritenuto ammissibile quando, oltre a rispondere ai principi di eguaglianza e solidarietà, presenti caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza come quelli conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria che ha investito il nostro Paese. La situazione di oggettiva gravità che ha determinato l’adozione dello strumento della carta acquisti e le finalità perseguite, ricollegabili direttamente ai principi fondamentali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., sono valse a differenziare tale intervento dalle ipotesi, soltanto apparentemente omologhe, in cui il legislatore statale, in materie di competenza regionale, prevede finanziamenti vincolati, ovvero rimette alle Regioni l’istituzione di una determinata misura, pretendendo poi anche di fissare la relativa disciplina. Si è dunque ricondotta la disciplina allora sottoposta al vaglio di questa Corte alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.). La norma in questa sede impugnata presenta gli stessi aspetti di quella oggetto del precedente citato, sia in relazione alle finalità di protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, sia in relazione alla situazione di estrema gravità in ordine alla crisi economica che ha investito il nostro paese i cui effetti, purtroppo, si sono ulteriormente aggravati rispetto a quelli già riconosciuti dalla sentenza n. 10 del 2010 per gli anni 2008 e 2009. In tale contesto deve riconoscersi il potere per il legislatore statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. di assicurare le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno, in particolare, alimentare. La finalità di garantire il nucleo irriducibile di questi diritti fondamentali «legittima un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli» (sentenza n. 10 del 2010). Un tale intervento da parte dello Stato

deve, in altri termini, ritenersi ammissibile nel caso in cui esso risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantano un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, soprattutto in presenza delle peculiari situazioni sopra accennate, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo (sentenze n. 166 del 2008 e n. 94 del 2007, in riferimento al caso della determinazione dei livelli minimali di fabbisogno abitativo, a tutela di categorie particolarmente svantaggiate e sentenza n. 10 del 2010).

**(non fondatezza)**

## ACCESSO DEGLI STRANIERI ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

### **Sent. n. 432/2005 (red. Flick)**

“Se la previsione di tariffe gratuite o agevolate per gli invalidi risponde a finalità sociali e si inquadra nel novero delle disposizioni per così dire “facoltative”, non essendo destinata, in sé, a soddisfare diritti fondamentali, ne deriva – ha sottolineato la Regione – la legittimità di scelte intese a bilanciare la massima fruibilità del beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie, per far fronte al consistente maggior onere che dal beneficio in questione deriva per l’ente regionale. D’altra parte, se un tale bilanciamento è imposto anche “in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, restando salvo, in ogni caso, quel nucleo irriducibile del diritto alla salute” di cui si è già fatto cenno (v., fra le tante, la sentenza n. 509 del 2000), tanto più tale ponderazione si impone – sottolinea la Regione – “se lo scopo è quello di contenere l’esborso economico per prestazioni aggiuntive che costano”. L’assunto della Regione, corretto in linea di principio, risulta tuttavia del tutto eccentrico rispetto alla previsione oggetto di censura. La circostanza che la Regione abbia nella specie introdotto un regime di favore senz’altro eccedente i limiti dell’”essenziale”, sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle prestazioni concernenti “i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, non esclude affatto che le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria. La disposizione in discussione si pone in contrasto con il principio sancito dall’art. 3 della Carta fondamentale, perché il relativo scrutinio va circoscritto all’interno della specifica previsione, in virtù della quale la circolazione gratuita viene assicurata non a tutti gli invalidi residenti in Lombardia che abbiano un grado di invalidità pari al 100%, ma soltanto a quelli, fra essi, che godano della cittadinanza italiana. Il requisito della cittadinanza non può assumersi – come deduce la Regione – quale “criterio preliminare di accesso” al beneficio, e senza che lo stesso sia stato “pensato in riferimento ad una specifica categoria di soggetti”; esso, infatti, si atteggia – nella disposizione – come uno specifico presupposto che condiziona l’ammissione al regime di favor, non diversamente dagli altri specifici requisiti che valgono ad identificare le singole categorie privilegiate. Né può dirsi, come ritiene la Regione, che il requisito della cittadinanza possa legittimamente concorrere a selezionare i fruitori della provvidenza in ragione delle esigenze finanziarie, al pari di quello della residenza, dal momento che – mentre la residenza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio – a conclusioni diverse deve pervenirsi per la cittadinanza, che pertanto si presenta come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente, agli effetti di un ipotetico regime differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la categoria dei beneficiari. Distinguere, ai fini della applicabilità della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri – comunitari o extracomunitari – ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio* e la funzione».

**(illegittimità costituzionale)**

### **Sent. n. 2/2013 (red. Frigo)**

I requisiti richiesti dalla legge della Provincia di Bolzano n. 12 del 2011 (residenza o «dimora stabile» protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo, nella specie, quinquennale) non possano trovare giustificazione nel fatto che si tratta di prestazioni di natura economica eccedenti quelle essenziali e che si tratta di scelte operate per contenere la spesa

pubblica, in quanto le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili – debbono essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza (sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005)”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 4/2013 (red. Frigo)**

“Al legislatore, sia statale che regionale, è consentito, infatti, attuare una disciplina differenziata per l’accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente. La legittimità, in linea di principio, di tale finalità non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005). Nella specie, è stato, di contro, introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale”.

**(illegittimità costituzionale + inammissibilità)**

## IMPIEGO PUBBLICO

**Sent. n. 243/1993 (red. Spagnoli)**

“..Stante la necessaria valutazione di tutti i principi e gli interessi in gioco, la complessiva omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto potrà richiedere di essere realizzata secondo moduli improntati al principio di gradualità [...] nei quali trovino adeguata considerazione la concreta disponibilità dei mezzi finanziari, e l’esigenza di perequare con priorità – anche in relazione a situazioni pregresse – i trattamenti corrispondenti alle retribuzioni più basse per le quali l’attuale situazione normativa lede il principio della sufficienza e pregiudica l’effettività della funzione previdenziale. [...]. La dichiarazione di incostituzionalità [...] comporta il riconoscimento della titolarità – in capo ai soggetti interessati – del diritto ad un adeguato computo dell’indennità integrativa speciale ai fini della determinazione del loro trattamento di fine rapporto. [...]. Considerato che lo stesso legislatore dovrà provvedere al reperimento e alla destinazione delle risorse occorrenti a far fronte agli oneri finanziari che ne conseguono, la predisposizione dei suddetti meccanismi di omogeneizzazione dovrà essere avviata in occasione della prossima legge finanziaria, o comunque nella prima occasione utile per l’impostazione e la formulazione di scelte globali della politica di bilancio”.

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 455/1993 (red. Guizzi)**

“..Già il testo originario del decreto-legge perseguiva congruamente il fine di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalle sentenze indicate, assicurando nel contempo la perequazione del trattamento economico ai sottufficiali dell’Arma dei carabinieri che non avevano presentato ricorso: la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata fra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore (v., nella giurisprudenza più recente di questa Corte, le sentenze nn. 226 e 243 del 1993)”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 103/1995 (red. Ruperto)**

“..Ciò posto, non può negarsi che la legge in esame tenda a perseguire proprio gli obiettivi a suo tempo indicati dalla Corte, esplicitamente enunciando il suo carattere prodromico rispetto alla

futura “omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati” [...]. Avuto riguardo alla complessità del programma, alla molteplicità delle finalità e quindi all’ampiezza dell’intervento e dell’onere finanziario richiesti, deve giudicarsi la legge n. 87 del 1994 come una risposta adeguata oltre che sufficientemente tempestiva rispetto a quanto da questa Corte ritenuto non eludibile da parte del legislatore”.

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 245/1997 (red. Guizzi)**

“..Il decreto-legge n. 384 del 1992, emanato in un momento delicato della vita nazionale, introduce disposizioni di diversa natura, tutte segnate dalla finalità di realizzare, con immediatezza, un contenimento della spesa pubblica per il 1993, nel rispetto degli obiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti dal processo di integrazione europea. Il comma 3 dell’art. 7 introduce una tipica misura “di blocco”, impedendo l’applicazione di qualsiasi automatismo stipendiale. [...] Il “blocco”, di cui è evidente il carattere provvedimentale del tutto eccezionale, esauriva i suoi effetti nell’anno considerato, limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del bilancio, riconosciute da questa Corte meritevoli di tutela a condizione che le disposizioni adottate non risultino arbitrarie (sentenze nn. 417 del 1996, 99 del 1995, 6 del 1994), il che in questo caso è certamente da escludere”.

**(non fondatezza)**

**Ord. n. 113/1999 (red. Chieppa)**

“..non è viziata, né sotto il profilo della disparità di trattamento, né sotto quello della assoluta irragionevolezza, la previsione (i cui effetti sono stati sanati) di restringere drasticamente le possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il personale degli enti locali in condizioni di dissesto, sia in relazione alle contingenti esigenze di contenimento della spesa degli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto in considerazione della assoluta insufficienza di mezzi finanziari, sia per gli effetti indiretti, anche di prevenzione, nell’ambito degli organi burocratici dell’ente dissestato”... “appartiene alla scelta della legge *ex art. 77*, ultimo comma, della Costituzione, la previsione di conservare gli effetti già prodottisi di singoli decreti-legge non convertiti: nella specie gli effetti dei divieti di prosecuzione di rapporti di lavoro oltre i limiti di età, adottati nei periodi di vigenza dei singoli decreti-legge decaduti, escludendo così il ripristino o la reviviscenza di rapporti, rispetto ai quali non vi era stata prestazione di servizio, e conseguentemente evitando un aggravio economico per un arco temporale tutt’altro che limitato”.

**(manifesta infondatezza)**

**Sent. n. 126/2000 (red. Santosuosso)**

“[...] il legislatore ha operato un raccordo tra il personale in ausiliaria e quello dei pari grado in servizio ai fini della determinazione dell’indennità di cui si tratta (...) e la disposizione censurata congela l’indennità di ausiliaria per il personale che si trova in detta posizione alla data del 31 agosto 1995. [...] la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie. Questa complessiva valutazione va operata non nel senso di un doveroso costante allineamento, ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa (sentenze n. 62 del 1999 e n. 226 del 1993)”.

**(non fondatezza)**

**Ord. n. 254/2001 (red. Santosuosso)**

“..secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie, e [...] questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento non riscontrabile nella specie in esame è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (sentenza n. 126 del 2000)”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 439/2001 (red. Chieppa)**

“..il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 [...] è una tipica misura di perequazione del trattamento economico (oltre che del connesso regime ordinamentale), che rientra nella discrezionalità legislativa – fermo per ogni intervento legislativo il limite generale della ragionevolezza come svolgimento dell’art. 3 della Costituzione [...]; [...] non è manifestamente irragionevole né palesemente arbitrario che il legislatore colleghi un beneficio di progressione di carriera o di livello economico alla persistenza in servizio ad una data (o alla cessazione dal servizio non anteriore dalla stessa data: cfr. ordinanze n. 101 del 1990 e n. 127 del 1991), fissata non necessariamente con effetto retroattivo. Vi è, altresì, un interesse non trascurabile della pubblica amministrazione di poter utilizzare il personale destinatario del beneficio o di contenere gli effetti finanziari, dovendo sempre l’organizzazione dell’amministrazione rispondere ad esigenze del servizio per il buon andamento della stessa, fermi in ogni caso i limiti derivanti dalla copertura finanziaria”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 241/2002 (red. Chieppa)**

“..questa Corte ha avuto modo di precisare, con riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario (v. ordinanza n. 439 del 2001), chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo, in concreto prescelto, a preservare la sufficienza dei trattamenti per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (sentenza n. 126 del 2000; ordinanza n. 254 del 2001)”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 263/2002 (red. Capotosti)**

“..la norma impugnata, sotto il profilo della ragionevolezza, è giustificata dall’esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 di “cristallizzazione” del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata da quest’ultima disposizione con modalità già giudicate da questa Corte non irrazionali ed arbitrarie (sentenze n. 496 del 1993; n. 296 del 1993), anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti (ordinanza n. 299 del 1999)”.

**(manifesta infondatezza)**

**Ord. n. 190/2003 (red. Capotosti)**

“.. tale disposizione si inserisce nell’ambito di un riordino complessivo della disciplina del trattamento economico del personale scolastico e nel quadro di una politica economica generale e di gestione di concrete disponibilità finanziarie, tenuto conto anche che lo stesso fluire del tempo può, come più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 374 del 2002, n. 126 del 2000, n. 117 del 1999 e n. 311 del 1995), costituire un elemento di per sé idoneo a differenziare situazioni

sogettive, che il legislatore ha in precedenza, nell'ambito di una valutazione di carattere economico finanziario, ritenuto di non diversificare”.

**(manifesta infondatezza)**

## ISTRUZIONE

### **Sent. n. 125/1975 (red. Rossano)**

“..L’art. 34, secondo comma, della Costituzione, come emerge dal suo contenuto, non stabilisce affatto un obbligo assoluto rispetto alla generalità dei cittadini, ma, inteso in connessione con il successivo terzo comma, prevede un diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, diritto che “la Repubblica rende effettivo con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. E appare ovvio rilevare che l’adempimento di tali obblighi, come dei principi della scuola aperta a tutti e di gratuità dell’istruzione elementare e media – sanciti dal citato art. 34, primo e secondo comma, della Costituzione – , debbono essere adempiuti nel quadro degli obblighi dello Stato secondo una complessa disciplina legislativa e nell’osservanza dei limiti del bilancio”.

**(non fondatezza)**

### **Sent. n. 36/1982 (red. Malagugini)**

“Il compito di facilitare, per poterlo rendere effettivo, il diritto allo studio ed all’istruzione mediante l’adozione di idonee misure strumentali spetta alla Repubblica e quindi, lo Stato, la Regione e gli enti locali sono chiamati ad intervenire nel quadro di un impegno coordinato, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, ma anche entro i limiti consentiti dalle risorse di cui rispettivamente dispongono. E poiché si tratta di rimuovere, per l’aspetto che qui rileva, un ostacolo di ordine economico – rappresentato dalla spesa per il trasporto – non è irragionevole desumere dalla libera scelta dell’interessato, implicante la corresponsione di tasse di frequenza o rette di un determinato ammontare per fruire di un servizio scolastico cui è possibile accedere anche gratuitamente, quella disponibilità di mezzi che legittima, sul piano costituzionale e nell’ambito dell’intervento regionale, l’esclusione dalla provvidenza in esame.”

**(non fondatezza)**

### **Sent. n. 208/1996 (red. Chieppa)**

“..Questa Corte ha ritenuto che gli obblighi posti dall’art. 34 della Costituzione e intesi a garantire il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi “debbono essere adempiuti nell’osservanza dei limiti del bilancio dello Stato” (sentenza n. 125 del 1975). [...] Nella specie, occorre avere riguardo, in particolare, alla circostanza che la borsa di studio è attribuita in via generale a “tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca” [...], purché in presenza dei requisiti di reddito richiesti, e che detta generalizzazione richiede, *a fortiori* che siano poste condizioni che ne limitino l’accesso, anche per salvaguardare le esigenze di bilancio dello Stato”.

**(non fondatezza)**

## OCCUPAZIONE

### **Sent. n. 288/1994 (Mengoni)**

“..Il trattamento complessivo viene in considerazione ai fini della valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze connesse alla tutela previdenziale dei lavoratori e le esigenze di salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili. Tenuto conto dell’entità del trattamento speciale di disoccupazione accordato ai lavoratori di cui è causa, il legislatore potrebbe disporre – come in effetti ha disposto con la legge n. 537 del 1993, a decorrere dal 1° gennaio 1993 – che esso non sia cumulabile col trattamento



ordinario, bensì sostitutivo, e del resto a questo criterio l'INPS avrebbe potuto attenersi già in base a una rigorosa interpretazione letterale degli artt. 25 della legge n. 457 del 1972 e 7, primo comma, della legge n. 37 del 1977. Ma, una volta interpretate queste norme nel senso della spettanza di un periodo aggiuntivo di trattamento ordinario (interpretazione alla quale si sono poi adeguate la norma impugnata e la legge di interpretazione autentica del 1993), il precedente trattamento speciale, commisurato a una percentuale della retribuzione, giustifica l'inapplicabilità all'indennità ordinaria dell'"elevazione" prevista, a decorrere dal 23 marzo 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 86 del 1988 (modificato dal d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169), non anche l'esclusione, pur dopo questa data, dell'adeguamento alla svalutazione monetaria. La congruità di una prestazione previdenziale rapportata ai bisogni quotidiani elementari, quale l'indennità ordinaria di disoccupazione, non può essere valutata tenendo conto di passate provvidenze di maggiore consistenza, ma non tale da consentire al lavoratore accantonamenti a risparmio".

**(illegittimità costituzionale)**

**Sent. n. 320/1995 (red. Santosuosso)**

"La sopravvenuta legge n. 151 del 1993 ha disciplinato gli effetti derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale tenendo conto, per un verso, dell'esigenza di ristabilire un certo equilibrio fra le imprese, e, per altro verso, della mutata logica di erogazione delle nuove provvidenze, non essendo più possibile "ora per allora" incentivare produzione e occupazione. In questa diversa prospettiva, e considerate anche le accennate esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, il legislatore ha giustificatamente previsto limiti e gradualità nella concessione di tali sopravvenute erogazioni. [...] Se, pertanto, non si ravvisa la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione nella previsione del rimborso dei contributi "senza alcun aggravio per rivalutazione e interessi", parimenti deve ritenersi – per gli stessi motivi già esposti – giustificato che detti rimborsi avvengano con ulteriori limiti, e cioè in modo rateizzato e senza possibilità di compensazione".

**(non fondatezza)**

**Sent. n. 190/2000 (red. Bile)**

"[...] le "misure per la tutela del reddito" [...] – comportando l'erogazione di prestazioni a carico del sistema previdenziale – implicano l'esigenza di valutare le compatibilità finanziarie. Perciò la norma in esame – disponendo che gli autoferrotranvieri licenziati da imprese sottoposte a procedure concorsuali hanno diritto all'indennità spettante ai lavoratori collocati in mobilità solo se il fallimento o la liquidazione siano successivi al 1° gennaio 1993 – rivela palesemente la *ratio* di collegare ad esigenze di contenimento della spesa pubblica la scelta del momento da cui taluni effetti economici decorrano. Orbene il legislatore del 1996 – fissando retroattivamente uno spartiacque temporale tra l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 e quella della legge n. 236 del 1993 (...) – ha mostrato di aver operato una ponderazione dell'onere economico conseguente all'estensione del beneficio dell'indennità di mobilità (e della procedura di mobilità, che di norma la presuppone)".

**(non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione)**

**Sent. n. 269/2002 (red. Contri)**

"La disposizione censurata prevede che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dia titolo alla concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria. [...] La disposizione censurata risponde senz'altro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore. Ma [...] dalla formulazione di essa non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto".

**(non fondatezza nei sensi di cui in motivazione)**

## **IMPOSTE E TASSE**

### **Sent. n. 239/1993 (red. Santosuosso)**

“..La deducibilità dal reddito di determinati oneri sostenuti dal contribuente (come quello cui va incontro il lavoratore quando sia trasferito in comune diverso da quello dove prestava precedentemente la propria opera o dove risiede il proprio nucleo familiare) rientra nell'esclusiva competenza del legislatore, il quale, nella sua discrezionalità insindacabile, deve razionalmente valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del reddito, tenendo conto della necessità di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale”.

**(non fondatezza)**

### **Sent. n. 21/1996 (red. Vari)**

“..Per quanto attiene poi all'ulteriore problematica che viene adombrata nell'ordinanza, della mancata previsione della deducibilità dell'ISI dall'imponibile IRPEF e IRPEG, la questione è qui posta impropriamente, in quanto relativa al regime giuridico e quindi alla fase applicativa delle predette IRPEF e IRPEG. E questo non senza ricordare, in ogni caso, la discrezionalità di cui, in materia di deducibilità di oneri, gode, ai fini dell'imposizione sui redditi, il legislatore, secondo criteri volti a conciliare – sulla base di valutazioni politico-economiche – le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino, chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno importanti delle esigenze della vita individuale”.

**(non fondatezza)**

### **Ord. n. 370/1999 (red. Contri)**

“..in generale, riguardo al sistema delle deduzioni dal reddito, la Corte ha avuto occasione di chiarire che “la detraibilità non è secondo Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino” (sentenza n. 134 del 1982) e che “spetta al legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché l'esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta” (sentenza n. 143 del 1982; v. anche le sentenze nn. 108 del 1983 e 239 del 1993 e le ordinanze nn. 948 del 1988 e 556 del 1987)”... “..la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari, limitata alla misura risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisponde ad una scelta del legislatore ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell'amministrazione finanziaria”.

**(manifesta infondatezza)**